



UNICO 2000 Persone fisiche

**Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 1999**

Fascicolo 1

**MODELLO BASE
PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI**

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

**Quadro RC – Redditi di lavoro
dipendente e assimilati**

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

**Quadro RV – Addizionale regionale e
comunale all'IRPEF**

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione
separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad
imposta sostitutiva

Modulo RW – Investimenti all'estero e
trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro RH – Redditi di partecipazione in
società di persone ed assimilate

Quadro RR – Contributi previdenziali

Fascicolo 3

Quadro RE – Lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

Quadro RR – Contributi previdenziali

Quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG – Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD – Allevamento di animali

Quadro RQ – Prospetto per la liquidazione
dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.
n. 358 del 1997

Quadro RS – Dati comuni ai quadri RA, RD,
RF, RG e RH

Quadro RJ – Determinazione del reddito
agevolabile ai fini DIT

Quadro RY – Esclusione dal patrimonio
dell'impresa di beni

Quadro RU – Crediti d'imposta concessi a
favore delle imprese

INDICE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE	pag.			pag.
1. La dichiarazione in breve	3		3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati	21
2. Informazioni preliminari	3		4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	25
3. Quali dichiarazioni presentare	4		5. Familiari a carico	26
4. La presentazione della dichiarazione	5		6. Quadro RP – Oneri e spese	28
5. Quando si presenta	6		7. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF	35
6. Come si eseguono i versamenti	6		8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	43
7. Come si esegue la compensazione	7		9. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi	45
8. Come si effettua la rateizzazione	8			
9. Come si trasmette la dichiarazione	9			
			GLOSSARIO	
			SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI	46
II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI			APPENDICE	48
1. Le novità di quest'anno	10		ELENCO PAESI ESTERI	76
2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi	10		ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ALiquota DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	77
3. Altre informazioni	12			
			TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE (riservata ai soggetti abilitati)	89
III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2000			SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF	95
1. Dati personali	14			
2. Quadro RA – Redditi dei terreni	18			

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO 2000 - PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.

Se necessario, informazioni più particolari si trovano nell'APPENDICE; per ulteriori informazioni si possono utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su **Televideo** (p. 389) e **Internet** (www.finanze.it), il **servizio telefonico** (n. **164-74**, servizio automatico, e n. **164-75**, con operatore in linea) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali delle Entrate (vedere in APPENDICE, voce "Servizi di assistenza al contribuente", p. 70).

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- **compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;**
- **calcolo dei versamenti;**
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 6);
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 4).

Inoltre per gli **INTERMEDIARI**:

- **trasmissione al Ministero delle Finanze tramite il servizio telematico** (cap. 9).

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello Unico

Il Modello Unico (Modello Unificato Compensativo) è un Modello **unificato** tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Chi deve utilizzare il Modello Unico

Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti quattro dichiarazioni:

- redditi;
- IVA;
- Modello 770/2000 (se sono state effettuate ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti);
- IRAP.

Com'è fatto il Modello Unico

Il Modello UNICO 2000 Persone fisiche si articola a sua volta in quattro Modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore celeste, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770/2000), di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

- (i) **Il Fascicolo 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) contiene:
- IL FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
 - LA SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni **personali** e relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
 - I QUADRI DEI REDDITI RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente), RN (calcolo dell'IRPEF), RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF) e RX (versamenti), di COLORE CELESTE e contrassegnati dalla lettera R (= redditi);
- (ii) **Il Fascicolo 2** contiene:
- I MODELLI necessari per dichiarare gli **altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, anche questi di COLORE CELESTE e contrassegnati dalla lettera **R**;
- (iii) **Il Fascicolo 3** contiene:
- I MODELLI necessari per dichiarare **i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, anche questi di COLORE CELESTE e contrassegnati dalla lettera **R**;
 - Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet (www.finanze.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali:

- a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati . . .**
vi basterà compilare il Fascicolo 1 del Modello UNICO.

Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:

- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

- b) **Se siete titolari di partita IVA . . .**
dovete compilare (a) il Fascicolo 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE	DOVETE COMPILARE
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri IVA necessari (quadri V)
sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute a non più di 20 soggetti	i quadri del Modello 770/2000 necessari (quadri S)
tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro I)
tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	modulo RVV

In breve: il titolare di partita IVA che ha effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti presenta il MODELLO UNICO comprensivo dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA (a meno che non sia esonerato), alla dichiarazione Modello 770/2000, all'IRAP. Invece, se ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenta, entro il mese di maggio, il Modello 770/2000 e il Modello UNICO, senza i quadri del Modello 770/2000, entro i termini previsti per la presentazione del Modello UNICO.

È inoltre importante sapere:

- Il Modello UNICO deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2000 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2000 compresi nel Modello UNICO 2000 Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2000. In particolare si precisa che i dati da indicare nel quadro VX vanno riportati, unitamente agli altri, nel quadro RX.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2000 e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – casi particolari" p. 61, sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.

- I contribuenti che nel 1999 hanno detenuto investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2000 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2000 con le Modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL20.
- Per le modalità di presentazione della dichiarazione Modello 770/2000 nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Modello 770/2000", p. 56.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

La dichiarazione può essere consegnata, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- o a **uffici postali** (agenzie postali);
 - o a **banche convenzionate**;
 - o a **intermediari autorizzati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). È bene ricordare che a partire da quest'anno i soggetti con un numero di dipendenti non inferiori a 50 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario; vedere in APPENDICE, voce " Soggetti con almeno 50 dipendenti", p. 70.
- La dichiarazione può essere presentata, inoltre:
- o a **Uffici delle entrate** o delle **Imposte Dirette**, abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l'invio per via telematica (ma solo se non siete obbligati a tenere scritture contabili);
 - o **direttamente all'Amministrazione Finanziaria tramite Internet**.

Presentazione a banche e poste

1. La presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche è gratuita.
2. Possono essere consegnate anche dichiarazioni su modelli predisposti con l'utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
3. Possono essere consegnate le dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
4. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.

Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente

Se presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, il contribuente deve:

1. presentare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la copia della dichiarazione con la firma sua e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Amministrazione finanziaria per via telematica e la ricevuta della presentazione della dichiarazione.

L'originale della dichiarazione, firmato dal contribuente e dall'intermediario, deve essere conservato dall'intermediario. In caso di necessità, si farà riferimento all'originale della dichiarazione per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente.

Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare, nella Sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella Sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

Dall'estero la dichiarazione può essere spedita utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al [Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia](#) – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2000 Persone fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Il Modello UNICO 2000 si presenta **dal 2 maggio al 30 giugno 2000** agli uffici postali, agli sportelli bancari o agli intermediari abilitati.

La dichiarazione deve essere trasmessa per via telematica entro il **31 ottobre 2000**.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti entro il **31 maggio**.

Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000", p. 48, e le Istruzioni per la dichiarazione IRAP.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA può essere pagato entro il **31 maggio**.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade comunque il **16 marzo**, i contribuenti che scelgono questa soluzione devono pagare, per il periodo successivo al 16 marzo, una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo, che non superano ciascuno Lire **20.000**, pari a Euro **10,33**, ad eccezione dell'IVA, il cui importo minimo da versare è di Lire **2.000**, pari a Euro **1,03**.

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente e girati alla banca delegata;
- presso i concessionari sono ammessi assegni circolari e vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
- presso i concessionari dotati di sportelli con terminali elettronici idonei a pagamenti tramite carta Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
- negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni bancari su piazza e di assegni circolari; se gli assegni sono anche solo parzialmente scoperti o non pagabili, il versamento viene ovviamente considerato non effettuato.

Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in Lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, ha introdotto la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, INPDAl).

Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

La mancata presentazione del Modello F24 comporta, nel caso in esame, una sanzione di Lire **300.000**, pari a Euro **154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso che il Modello F24 con saldo zero sia presentato spontaneamente dal contribuente entro tre mesi dal termine originario.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata, ex Legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore, nonché l'imposta sostitutiva da versare per la regolarizzazione del magazzino dell'impresa.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal modello Unico

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2000 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Prima di operare la compensazione per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righe da RX1 a RX9 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX9 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 3 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Esempio:

- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2000 secondo le tradizionali Modalità di compensazione;
- nel caso dell'IVA, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato (D.Lgs. n. 241 del 1997) utilizzando il Modello F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2000 secondo i criteri di detrazione previsti ai fini dell'IVA.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili (D. Lgs. n. 241 del 1997) è, fino all'anno 2000, di **Lire 500 milioni**, pari a **Euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2 e Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 24, comma 24).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modelli ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto D. Lgs. n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di Lire 500 milioni, pari a Euro 258.228,45, se la compensazione viene fatta attraverso il Modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più corrispondente alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare il Modello F24. Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Libertà di scelta della compensazione", p. 61.

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza (D. Lgs. n. 241 del 1997).

Compensazioni crediti INPS

Possono essere compensati nel Modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10), nelle dichiarazioni annuali Modello UNICO 99 degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e dai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi, ai sensi della Legge n. 335 del 1995. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 16 marzo 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 16 marzo 2000 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio, nonché i contributi risultanti dal quadro RR. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Quali versamenti si possono rateizzare

Come si effettua la rateizzazione

Per effettuare la rateizzazione, si divide la somma dovuta in un numero di rate, tutte dello stesso importo, che deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX12 del quadro RX). Tale numero dunque non può variare anche se i versamenti dell'IRAP sono a favore di regioni diverse.

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata. Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

Sulle somme rateizzate il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono **dal 1° giugno**. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno **16** di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA, ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Così, per esempio, se ad un titolare di partita IVA la prima rata di versamento scade il **31 maggio 2000**, la seconda scade il successivo **16 giugno**. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: $C \times i \times t / 36000$, in cui "C" è l'importo, "i" è l'interesse (6 per cento annuo) e "t" è uguale al numero dei giorni che, calcolando secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (in questo esempio, 16 giorni). Il risultato, arrotondato alla seconda cifra decimale, è pari allo **0,27** per cento.

Titolari di partita IVA

Non titolari di partita IVA

Pertanto, per i titolari di partita IVA:

- **La seconda rata** deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 16 giugno**;
- **La terza rata** deve essere aumentata dello 0,77% (0,27% + 0,5%) per i titolari di partita IVA a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 17 giugno e il 17 luglio** (il 16 luglio è domenica).

Per i non titolari di partita IVA, a cui la prima rata di versamento scade il **31 maggio**, la seconda scade il successivo **30 giugno**. In tal caso gli interessi pari allo 0,5% sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del versamento, con la formula sopra indicata, e "t", nell'esempio dato, è uguale a 30.

- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,5% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 30 giugno**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dello **1%** (0,5% + 0,5%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 31 luglio**.

La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

TITOLARI DI PARTITA IVA		
rata	scadenza	interessi %
1 ^a	31/5	0
2 ^a	16/6	0,27
3 ^a	17/7	0,77
4 ^a	16/8	1,27
5 ^a	18/9	1,77
6 ^a	16/10	2,27
7 ^a	16/11	2,77

NON TITOLARI DI PARTITA IVA		
rata	scadenza	interessi %
1 ^a	31/5	0
2 ^a	30/6	0,5
3 ^a	31/7	1
4 ^a	31/8	1,5
5 ^a	2/10	2
6 ^a	31/10	2,50
7 ^a	30/11	3

9. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

Servizio telematico

Gli intermediari indicati dalla legge devono far pervenire i Modelli di dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria mediante il Servizio telematico. Questa innovazione consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio vedere in TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI a p. 89 in questo FASCICOLO 1.

Attestato di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute, nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati che identificano il dichiarante (risultanti dalla dichiarazione inviata);
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio, queste ricevute saranno trasmesse ancora per via telematica all'utente del servizio che ha trasmesso la dichiarazione.

Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'IVA, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

Apposite istruzioni verranno date per l'eventuale compilazione e spedizione della dichiarazione via Internet tramite il sito www.finanze.it.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2000

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:

- la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione in Euro;
- l'introduzione di una detrazione a favore degli inquilini per la locazione dell'abitazione principale;
- la riduzione dal 98 al **92%** dell'entità dell'acconto IRPEF;
- il riconoscimento di una detrazione del **19%** per le erogazioni liberali in danaro alla Società di Cultura "La Biennale di Venezia";
- l'introduzione di un nuovo onere deducibile concernente il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
- l'aumento della deduzione per l'abitazione principale da Lire 1.100.000, pari a Euro 568,10, a Lire **1.800.000**, pari a Euro **929,62**;
- la riduzione del reddito per taluni immobili locati in comuni ad alta densità abitativa;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione a favore dei soggetti che – oltre all'eventuale reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze di importo non superiore alla deduzione che a loro spetta per l'abitazione principale – possiedono redditi per un importo massimo di Lire **9.600.000**, pari a Euro **4.957,99**, costituiti da:
 - assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili,
 - redditi di collaborazione coordinata e continuativa,
 - redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno;
- l'aumento dal 5% al **6%** della deduzione forfettaria per "altre spese" a favore di chi possiede solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa non superiori a Lire 40.000.000, pari a Euro 20.658,28, e redditi da abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione che a loro spetta per l'abitazione principale stessa;
- l'aumento da Lire 1.000.000, pari a Euro 516,46, a Lire **3.000.000**, pari ad Euro **1.549,37**, dell'importo massimo sul quale calcolare la detrazione d'imposta per le spese funebri;
- l'aumento da Lire 70.000, pari a Euro 36,15, a **120.000**, pari a Euro **61,97**, dell'ulteriore detrazione per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione – per un importo totale non superiore a Lire **18.000.000**, pari a Euro **9.296,22** – e, eventualmente, dell'abitazione principale;
- l'eliminazione della possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto solo:

- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a Lire 9.100.000, pari a Euro 4.699,76, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62. Tale limite va rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale sia alla quota di possesso (per esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è pari a Lire 900.000, pari a Euro 464,81, per ciascun coniuge);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a Lire 360.000, pari a Euro 185,92. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;

- redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dall'INAIL e altre borse di studio indicate in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito", p. 67);
 - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (per esempio interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio).
- Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera Lire 20.000, pari a Euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 1999 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD e/o CUD 2000), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 20.000 Lire, pari a Euro 10,33, il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD o CUD 2000);
- se siete lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se siete contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM del Fascicolo 2;

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.

Limiti di reddito in lire per l'esonero della presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire

9.100.000	(senza figli a carico)
9.300.000	(con 1 figlio a carico)
10.035.000	(con 2 figli a carico)
10.943.000	(con 3 figli a carico)
11.851.000	(con 4 figli a carico)
12.759.000	(con 5 figli a carico)
13.667.000	(con 6 figli a carico)
14.575.000	(con 7 figli a carico)
15.000.000	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire

13.937.000	(senza figli a carico)
15.000.000	(con 1 figlio a carico)
15.600.000	(con 2 figli a carico)
16.364.000	(con 3 figli a carico)
17.632.000	(con 4 figli a carico)
18.900.000	(con 5 figli a carico)
20.167.000	(con 6 figli a carico)
21.435.000	(con 7 figli a carico)
22.703.000	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire

1.018.000	(con 1 figlio a carico)
1.927.000	(con 2 figli a carico)
2.835.000	(con 3 figli a carico)
3.743.000	(con 4 figli a carico)
4.651.000	(con 5 figli a carico)
5.559.000	(con 6 figli a carico)
6.467.000	(con 7 figli a carico)
7.375.000	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire

5.829.000	(senza figli a carico)
7.645.000	(con 1 figlio a carico)
9.462.000	(con 2 figli a carico)
11.278.000	(con 3 figli a carico)
13.094.000	(con 4 figli a carico)
14.910.000	(con 5 figli a carico)
16.205.000	(con 6 figli a carico)
17.473.000	(con 7 figli a carico)
18.741.000	(con 8 figli a carico)

Limiti di reddito in euro per l'esonero della presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a Euro

4.699,76	(senza figli a carico)
4.803,05	(con 1 figlio a carico)
5.182,64	(con 2 figli a carico)
5.651,59	(con 3 figli a carico)
6.120,53	(con 4 figli a carico)
6.589,47	(con 5 figli a carico)
7.058,42	(con 6 figli a carico)
7.527,36	(con 7 figli a carico)
7.746,85	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a Euro

7.197,86	(senza figli a carico)
7.746,85	(con 1 figlio a carico)
8.056,73	(con 2 figli a carico)
8.451,30	(con 3 figli a carico)
9.106,17	(con 4 figli a carico)
9.761,04	(con 5 figli a carico)
10.415,39	(con 6 figli a carico)
11.070,25	(con 7 figli a carico)
11.725,12	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a Euro

525,75	(con 1 figlio a carico)
995,21	(con 2 figli a carico)
1.464,16	(con 3 figli a carico)
1.933,10	(con 4 figli a carico)
2.402,04	(con 5 figli a carico)
2.870,98	(con 6 figli a carico)
3.339,93	(con 7 figli a carico)
3.808,87	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a Euro

3.010,43	(senza figli a carico)
3.948,31	(con 1 figlio a carico)
4.886,72	(con 2 figli a carico)
5.824,60	(con 3 figli a carico)
6.762,49	(con 4 figli a carico)
7.700,37	(con 5 figli a carico)
8.369,18	(con 6 figli a carico)
9.024,05	(con 7 figli a carico)
9.678,92	(con 8 figli a carico)

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale", pp. 67 e 75.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente", p. 56.

Per le persone decedute nel 1999 o entro il 30 gennaio 2000 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (2 maggio – 30 giugno 2000).

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 2000 per i versamenti e il 30 dicembre 2000 per la presentazione della dichiarazione. È utile sapere che se nel 1999 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta", p. 55.

Arrotondamenti

Dovete arrotondare tutti gli importi indicati nella dichiarazione alle mille Lire per eccesso, se le ultime tre cifre superano le cinquecento Lire, o per difetto, nel caso contrario.

Esempi: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul Modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali dovete indicare gli importi.

Euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello UNICO 2000 in Euro. In questo caso:

- deve essere barrata la casella "Euro" posta nella seconda pagina del Modello;
- tutti gli importi indicati nel Modello UNICO 2000 devono essere espressi in Euro. Non è possibile indicare alcuni importi in Lire ed altri in Euro;

Convenzioni sul calcolo degli importi

- gli importi vanno riportati in dichiarazione in unità di Euro senza tenere conto degli zeri prestampati, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il contribuente dovrà continuare a compilare in Euro le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

In queste ISTRUZIONI gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in Lire che in Euro.

Conversione in Lire

In tutti i casi in cui dovete convertire in Lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, dovete utilizzare il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.

Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

I numeri arretrati della Gazzetta Ufficiale possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

Per dichiarare i proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento, dovete utilizzare gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in APPENDICE, voce "Proventi sostitutivi e interessi", p. 65).

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2000 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

- al CUD 2000 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al CUD in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1999.

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di rettificare la dichiarazione potete farlo attraverso il Modello UNICO da presentare in rettifica del Modello 730, completamente compilato in ogni sua parte, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Rettifica del Modello 730", p. 68.

Se avete presentato il Modello 730 e vi accorgete di non aver fornito nella dichiarazione alcuni elementi che comportano un rimborso o un minor debito (per esempio oneri non precedentemente indicati) potete presentare al CAF un Modello 730 integrativo entro il **31 ottobre 2000**.

Nella stessa voce in APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

In caso vi troviate nella necessità di rettificare la dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Rettifica del Modello UNICO", p. 68.

Se presentate ad un intermediario la dichiarazione rettificativa, questa va trasmessa telematicamente. L'intermediario avrà cura di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione rettificativa ed indicare nella sezione "Presentazione della dichiarazione" il nuovo numero di protocollo assegnato.

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete usufruire del "ravvedimento operoso" (vedere in APPENDICE, voce omonima, p. 65).

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voce "Sanzioni", p. 69.

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, potete rivolgervi, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o potete consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2000 e CUD

Rettifica della dichiarazione già presentata

Integrazione della dichiarazione

Conservazione della documentazione

Sanzioni

Dati personali protetti dalla legge sulla privacy

Secondo [la legge n. 675 del 1996 \(legge sulla privacy\)](#), tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in [APPENDICE, voce "Legge sulla Privacy"](#), p. 60.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2000

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2000, Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. DATI PERSONALI

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle Entrate o delle Imposte dirette per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitogli.

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione presentata

Può essere utile vedere in [APPENDICE](#), voci "Rettifica del Modello 730" a p. 68, "Rettifica del Modello Unico" a p. 68, "Ravvedimento operoso" a p. 65, e "Eventi eccezionali" a p. 58

Nella seconda facciata, dovete barrare le caselle che riguardano solo la vostra dichiarazione.

- Barrare la prima casella a sinistra in alto, se intendete calcolare gli importi in **Euro** e non in Lire.
- Barrare la casella **Redditi**, se presentate solo la dichiarazione dei redditi.
- Barrare le caselle rispettive, se presentate le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA**, quella come **Sostituto d'imposta** e il **Modulo RW**, se siete contribuenti che nel 1999 hanno effettuato investimenti o detenuto attività finanziarie all'estero.
- Barrare la casella **Rettificativa**, se questa dichiarazione è presentata in sostituzione di quella fatta con il Modello 730 o con un precedente Modello UNICO 2000.
- Barrare la casella **Ravv. operoso**, se questa dichiarazione costituisce ravvedimento operoso.
- Scrivere il codice che lo contraddistingue, se siete stati coinvolti nei cosiddetti "eventi eccezionali" e fruite del differimento dei termini. Per trovare il codice che vi interessa, vedere in [APPENDICE](#), voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Dati personali

Luogo e data di nascita.

Scrivere il nome del **Comune in cui siete nati** e, nella casella successiva, la sigla della **provincia** nella quale si trova il vostro comune di nascita.

Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.

Scrivere la vostra **data di nascita** in questa successione: giorno, mese, anno.

Barrare la casella **M**, se siete maschio, oppure la casella **F**, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **Casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **Casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **Casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **Casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **Casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **Casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **Casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **Casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenni.

Se il vostro stato civile è cambiato durante il 1999, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nelle ultime caselle del rigo scrivere la data (mese, anno) della variazione.

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza", p. 57

Residenza anagrafica.

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune,
- la sigla della Provincia,
- il Codice di avviamento postale (CAP),
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 1999, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.

Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.

Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;

Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Residenza anagrafica al 31 dicembre 1999

Questo settore deve essere compilato solo se al 31 dicembre 1999 eravate residenti in uno dei Comuni che hanno deliberato, per l'anno 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF.

L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale si trova a p. 77 di questo FASCICOLO 1.

Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice del Comune rilevandolo dall'elenco che inizia a p. 77.

Non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero.

Scrivere nel settore giusto, per esteso, in questo ordine:

- il numero del Codice Fiscale estero, o altro numero identificativo rilasciato dallo Stato estero;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza: potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco che si trova a p. 76 di questo FASCICOLO 1;
- il nome del vostro Stato, se risiedete in uno Stato federato, il nome della località dove risiedete e il vostro indirizzo completo (via e numero civico), vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza", p. 57.

Barrare le caselle poste nell'ultimo settore "Nazionalità" secondo i seguenti criteri:

■ **Casella 1:** barrare, se avete la nazionalità del vostro Paese di residenza, cioè se godete diritto di cittadinanza in quel paese;

■ **Casella 2:** barrare, se avete la nazionalità italiana.

Barrare invece tutte e due le caselle, se avete la doppia nazionalità (italiana e del paese di residenza).

Non barrare le caselle, se non avete né la nazionalità italiana né quella dello Stato dove risiedete.

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente", p. 56

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente", p. 56;
- la data (mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'Eredità giacente", p. 48

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. In questo caso, la casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito; scrivere:

- il codice **1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il codice **2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.

Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:

- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Legge sulla Privacy", p. 60).

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova in questo FASCICOLO 1.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 1999 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a Lire 20.000 pari a Euro 10,33.

La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione, cioè 2000.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione

Dovete sempre fare queste due operazioni:

- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato**
- **firmare la dichiarazione.**

Solo se alla vostra attività si applicano gli "studi di settore", dovete barrare la casella relativa che si trova sul lato destro di questo settore.

Questa parte, con il fondo bianco e non più celeste come tutto il resto del Modello, è composta di tre sezioni:

Sezione I: Questa sezione deve essere compilata solo dall'intermediario che trasmette questa dichiarazione.

L'intermediario deve scrivere in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (il giorno, il mese e l'anno) della ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione;
- il numero di protocollo assegnato alla dichiarazione, tenendo presente che:
 1. deve essere costituito da **11** caratteri alfanumerici (cioè composto di numeri e/o lettere), con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale;
 2. l'attribuzione del numero di protocollo deve risultare univoca e va effettuata tenendo conto che, a causa delle proprie esigenze organizzative, possono essere istituiti più protocolli. Per esempio, si può istituire un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si dedicano alcune postazioni alla lavorazione di uno specifico modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale;
 3. l'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
 - nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere la dichiarazione compilata dal contribuente;
 - prima della consegna della dichiarazione al contribuente se l'intermediario si impegna a trasmettere la dichiarazione da lui compilata su incarico del contribuente;
- barrare una delle due caselle poste sul lato destro di questo settore. Facendo così, l'intermediario si impegna a trasmettere questa dichiarazione per via telematica, sia se l'ha compilata il contribuente sia se l'ha compilata lui stesso per il contribuente.

Sezione II: Questa sezione è riservata al contribuente o all'intermediario e deve essere compilata solo se il Modello 770 è stato consegnato o trasmesso da due soggetti diversi.

Scrivere in questo ordine:

- **A:** se i quadri riepilogativi ST, SU, SQ, SS, SY e SV sono presentati, insieme a questa dichiarazione, con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- **B:** se insieme a questa dichiarazione vengono presentati i restanti quadri del Modello 770;
- **Barrare le caselle** che corrispondono ai quadri compilati del Modello 770 che vengono trasmessi con questa dichiarazione;
- **Scrivere il codice fiscale dell'intermediario** che trasmette gli altri quadri del Modello 770 non inclusi in questa dichiarazione;
- **Barrare la casella**, posta in fondo alla sezione se il contribuente ha trasmesso direttamente gli altri quadri del Modello 770 o li ha consegnati alla banca o alla posta.

Sezione III: Questa sezione è riservata alla firma di chi trasmette la dichiarazione.

- **L'intermediario**, che ha compilato la sezione I ed eventualmente, la sezione II;
- **il contribuente**, solo se ha compilato la sezione II.

Visto di conformità

Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi, devono:

- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella apponendo così il visto di conformità come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 35 ;
- **firmare** nell'apposito spazio.

Certificazione tributaria

Questa parte è riservata solo al professionista che attesta il rilascio della certificazione tributaria del reddito di impresa in contabilità ordinaria.

Negli spazi appositi devono:

- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella attestando così la certificazione tributaria come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **firmare** nell'apposito spazio.

Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - Articolazione del Modello 770/2000", p. 56.

Riservato alle banche o alla "Poste Italiane SpA"

Questo ultimo spazio è riservato alle banche o ai responsabili delle agenzie postali (uffici postali) e pertanto non riguarda né i contribuenti né gli intermediari.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato Italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi non deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH, contenuto nel Fascicolo 2.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Quali terreni non vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righe. I primi dieci righe (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.

Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 35.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Redditi non variati

Se avete presentato la dichiarazione nel 1999 e i redditi dei terreni non sono variati, potete compilare direttamente il rigo RA11 senza riempire i singoli righe del quadro RA.

Potete in ogni caso indicare nel quadro RA tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione vi sembra più agevole.

Come compilare soltanto il rigo RA11 se non ci sono state variazioni

Nella colonna 9 del rigo RA11 riportate l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1 del Modello UNICO 99, oppure nel rigo RA11, colonna 7 del Modello UNICO 99 oppure nel rigo 1 del Modello 730-3 del 1999.

Nella colonna 10 riportate l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA11, colonna 8, del Modello UNICO 99 oppure nel rigo 2 del Modello 730-3 del 1999.

In quali casi non è possibile compilare, soltanto il rigo RA11

Dovete compilare interamente il quadro RA se presentate la dichiarazione per la prima volta o chiedete la non applicazione della rivalutazione per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Redditi variati

Dovete inoltre compilare dettagliatamente il quadro RA (righe da RA1 a RA10) per dichiarare i redditi dei terreni, se, per qualsiasi motivo, non confermate la situazione dichiarata l'anno scorso. Nel compilare il quadro dovete comunque indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. I redditi dei terreni si considerano variati quando i dati da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione. Ad esempio, i redditi possono cambiare: perché sono variati la quota o il periodo di possesso per acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure se sono sorte o venute meno agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, ecc.).

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.

Come si compila il quadro RA

Ogni rigo (RA1, RA2, ecc.) del quadro serve per indicare un terreno o un gruppo di terreni identificati da un'unica partita catastale.

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Se nel corso dell'anno si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (per esempio sono cambiate le quote di possesso, il terreno è stato dato in affitto, ecc.), dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, indicando nella colonna 4 il periodo (in giorni) al quale si riferiscono le diverse situazioni.

Dovete utilizzare righe diversi anche se la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, quando sia stata data in affitto solo una parte del terreno).

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni", p. 75.

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole", p. 50.

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 1999, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura", p. 74.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento. Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colonna 2 (Titolo):

- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
 - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
 - b) se si è affittuari;
- scrivere **5** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **6** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, scrivere rispettivamente 1 o 4.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 5.

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno).

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla Colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari):

- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ed anche se contemporaneamente siete nelle condizione indicata con il codice 4;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto purché il contratto duri non meno di cinque anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale da dichiarare) scrivere la quota di reddito dominicale calcolata sulla base del periodo e della quota di possesso. In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 68.

Colonna 10 (Quota del reddito agrario da dichiarare): scrivere la quota di reddito agrario calcolata sulla base del periodo e della percentuale di possesso. In caso di conduzione associata indicare la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle **Colonne 9 e 10** vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 68.

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 35. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Se avete scritto i codici 5, 6 e 7, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale, familiare o coniugale", p. 59.

Per i casi previsti nella Colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione dei redditi dei terreni", p. 68

Totale dei redditi dominicali e agrari

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN23 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno 1998.

Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti d'affitto.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.

Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivere il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione", p. 57;
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere sotto "Quali immobili non vanno dichiarati" in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali", p. 53).

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a Lire 50.000, pari a Euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel secondo fascicolo.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili NON vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali", p. 53

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole", p. 50

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", p. 59; "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 59; "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", p. 55; "Unità immobiliari tenute a disposizione" p. 74; "Comuni ad alta densità abitativa", p. 52.

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientra nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate (dove istituito) o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in affitto;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel 1999 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, affittata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", p. 59, e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 59.

Colonna 2: (Utilizzo):

- scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniu-ge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Dal 1999 la deduzione per l'abitazione principale pari a Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62, è deducibile dal reddito complessivo e non più dal relativo reddito dei fabbricati. Vedere ISTRUZIONI al rigo RN4, p. 36. Sempre dal 1999 la deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimo-rra principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità im-mobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazio-ne principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. È considerato adibito ad abitazione principale anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a con-dizione che l'immobile non risulti affittato. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abita-zione principale- Casi particolari", p. 55;
- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione, e non è utilizzato come abitazione princi-pale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (per i casi particola-ri vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 74);
- scrivere **3** se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) do-tata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classifi-cate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettiva-mente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non ap-partengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la pro-pria attività;

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari", p. 52

- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 52;
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in affitto e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è affittato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di subaffitto. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di affitto di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):

- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di un terremoto o altro evento sismico e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile; in questo caso la colonna 8 non deve essere compilata;
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato affittato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità dell'inquilino e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
 - 1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
 - a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
 - b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2). vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 74;
 - c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone d'affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
 - d) l'importo del canone di affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
 - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 52) è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

Esempio in Lire: con una rendita catastale di Lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di Lire

15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale di Lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di Lire 3.800.000.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe RB13-RB15 del Modello).

- 2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
 - a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 74), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
 - b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di affitto, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4).
- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righe (ad esempio è variato nel corso del 1999 l'utilizzo o la quota di possesso):
 - 1) se in nessuno dei righe avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
 - 2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari", p. 52.

Rigo RB 12 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

In quali casi non dovete compilare il Rigo RB12

Il **rigo RB12** è composto da tre colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 54.

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

Non dovete ugualmente compilare questo rigo se avete completamente utilizzato il credito d'imposta relativo al 1998 nel Modello UNICO 1999. Avete completamente utilizzato il credito d'imposta se nel Modello UNICO 99 avete indicato nel rigo RN 13 tutto il credito spettante ed avete determinato un ammontare nel rigo RN 14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) pari o inferiore all'imposta lorda indicata nel rigo RN 5.

Come si compila il Rigo RB12

Negli altri casi compilate il rigo RB 12 nel modo seguente:

Colonna 1: riportare il credito d'imposta parzialmente utilizzato nel Modello UNICO 99 per il 1998 (rigo RN 13).

Se nel Modello UNICO 99 avete indicato nel rigo RN 13 tutto il credito d'imposta che vi spetta e avete determinato un ammontare del rigo RN 14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) superiore a quello dell'imposta lorda (indicata nel rigo RN 5), avete utilizzato solo la parte necessaria ad azzerare l'imposta lorda. In questo caso, scrivere il risultato della seguente operazione: importo del rigo RN 5 del Modello UNICO 99 meno la somma dei righe da RN 6 a RN 12 del Modello UNICO 99.

Colonna 2: scrivere l'eventuale ammontare del credito d'imposta che avete utilizzato in compensazione nel 1999 e/o nel 2000, fino alla data della presente dichiarazione, con il Modello F 24.

Colonna 3: scrivere l'importo di tutto il credito d'imposta che vi spetta, compreso quanto già eventualmente utilizzato indicato nelle colonne 1 e 2.

Utilizzo del credito d'imposta

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB 12, colonna 3, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB 12, colonna 3 meno colonne 1 e 2), vedere in questa dichiarazione le ISTRUZIONI al quadro RN, rigo RN 16.

Come compilare i rigi RB13 -15. Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i rigi RB 13, RB 14 e RB 15 nel modo seguente:

Colonna 1 (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonna 2 (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di affitto rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6 (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

Colonna 7 (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile affittato;

Colonna 8 (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2000** (Certificazione Unificata dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti, o eventualmente nel **CUD**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1999.

Questo quadro è composto di tre sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta;

Sezione II: riservata ai redditi per i quali **non** è prevista la detrazione di imposta;

Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi cosiddetti assimilati che fruiscono delle detrazioni di imposta.

Rigi **RC1-C4:**

Colonna 1: barrare solo se dichiarate redditi da pensione;

Colonna 2: scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 1 del CUD 2000** o del **CUD**.

Per i lavoratori dipendenti è importante sapere che, se nel corso del 1999 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e se hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, devono indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Rigo **RC5:**

Scrivere la somma dei redditi indicati da rigo RC1 a rigo RC4. Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova a p. 35 di queste ISTRUZIONI).

Rigo **RC6:** scrivere '365' se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al **punto 6 del CUD 2000** o del **CUD**.

Se sono stati compilati più rigi, indicare nel rigo **RC6** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Redditi per i quali spettano le detrazioni

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", p. 66

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari", p. 64

Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Consultare in APPENDICE, voci "Redditi, di lavoro dipendente e assimilati", p. 66 e "Attività libero professionale intramuraria", p. 51

Ritenute

SEZIONE II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è prevista la detrazione d'imposta.

Righi **RC7 e RC8:**

Colonna 1: barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

Colonna 2: scrivere la somma che avete ricevuto.

Rigo **RC9:** scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.

Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova a p. 35 di queste ISTRUZIONI).

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Rigo **RC10:** riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 9 del CUD 2000** o del **CUD**. L'importo di rigo **RC10** deve essere poi riportato nel rigo **RN 22, colonna 2** nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova a p. 35 di queste ISTRUZIONI).

Rigo **RC11:**

Riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 16 del CUD 2000** o al **punto 20 del CUD**.

L'importo di rigo **RC11** deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 2.

Rigo **RC12:**

Riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 18 del CUD 2000**.

L'importo di rigo **RC12** deve essere riportato nel rigo RV10, colonna 2.

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 1999 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto **FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE**.

Chi sono i familiari a carico

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.

Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico **tutti i membri della vostra famiglia che nel 1999 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso del 1999.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli,
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Questo secondo tipo di familiari possono essere a carico solo a queste condizioni:

- devono convivere con il contribuente, oppure,
- devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, che – come già detto – il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato

fiscalmente a carico, devono essere compresi:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo sono considerate rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sette righe e cinque colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.

In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a vostro carico; gli altri servono per quelli relativi ai figli o altri familiari.

Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F**, figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 1999, la percentuale di detrazione che spetta a voi.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.

Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 1999 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 3: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 4: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 1999. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 1999, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a luglio del 1999, la detrazione spetta per sei mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 6.

Righi 2-7: In ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.

Colonna 1: barrare la casella "F" se il familiare indicato è vostro figlio o vostra figlia.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruito delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Colonna 4: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 1999; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 1999, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 19 settembre 1999 la detrazione spetta per quattro mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 4.

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Prima di indicare la percentuale di detrazione, che vi spetta, tenete presente che:

- per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. Se è il vostro caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
 - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
 - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico

In questi casi, **scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;**
– invece, **scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni** perché l'onere per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

È importante sapere che la legge prevede che si possano detrarre dall'imposta lorda determinati importi a favore dei contribuenti che hanno familiari a carico. Pertanto, se nel 1999 un vostro familiare non ha goduto di redditi complessivi per una somma superiore a Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.

Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.

Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico,

- potete operare la detrazione al 100%, oppure
- potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori;

Se si tratta di altri familiari,

- potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.

Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate a p. 38.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 1999 dal contribuente nell'interesse proprio e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Tuttavia alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono state sostenute per i familiari.

Si ricorda che sono stati prorogati al 3 gennaio 2000 tutti i termini che scadevano il 31 dicembre 1999 concernenti i pagamenti da effettuare presso le banche, le Poste Italiane S.p.A. e le imprese di assicurazione. Così, per esempio, potrà essere indicato in questa dichiarazione l'importo degli interessi passivi pagati il 3 gennaio 2000 relativi alla rata del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale che scadeva il 31 dicembre 1999.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare :

- spese sanitarie (solo sulla parte che supera Lire 250.000, pari a Euro 129,11);
- spese per i mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali non obbligatori per legge (contributi volontari);
- spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Queste spese danno diritto a detrazione sia se le avete sostenute nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico. Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere p. 26 "Familiari a carico".

Altre spese che danno diritto alla detrazione del 19% sono:

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
- le somme date spontaneamente a favore di movimenti e partiti politici, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), e di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
- i contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia";
- le spese funebri;

– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.

Queste spese danno diritto a detrazione solo se le avete sostenute nel vostro interesse, non per altri. Infine, danno diritto a una detrazione del 41% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quali spese danno diritto a deduzione

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

- le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo “Familiari a carico”, p. 26) non fiscalmente a carico;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli per la previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori;
- le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
- gli assegni corrisposti al coniuge;
- altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP24, p. 34).

Per alcuni oneri e spese il contribuente può usufruire o della deduzione o della detrazione, ma nessuno può usufruire di entrambe.

Altre informazioni

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.

Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione, per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo, alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” p. 64, e vanno indicati nei righe, RP16, RP24, RP26, RP27, RP28 e RP29.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di tre sezioni e serve per indicare:

- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la *detrazione* del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese *deducibili* dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

Righi RP1- RP3: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Rigo RP1: In questo rigo scrivere l'importo delle spese sanitarie.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

(Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce “Spese sanitarie”, p. 72)

Per queste spese la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera Lire 250.000, pari a Euro 129,11 (per esempio, se le spese sono Lire 800.000, pari a Euro 413,17, scrivere Lire 550.000, pari a Euro 284,05).

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.

È possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero e l'assistenza specifica ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere, a p. 33, le istruzioni per la compilazione del rigo **RP22**.

L'importo scritto nel rigo RP1 deve comprendere anche le spese che sono indicate al **punto 26 del CUD 2000**, e al **punto 52 del CUD**.

(Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP2, vedere in APPENDICE, voci "Portatori di handicap", p. 65 e "Spese sanitarie", p. 72)

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie", p. 72

Quali spese non vanno indicate

Quali spese vanno indicate

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari", p. 59 "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", p. 63 "Rinegoziazione del contratto di mutuo", p. 69. Vedere anche la voce "Abitazione principale", p. 48

Rigo RP2: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 27 del CUD 2000** e al **punto 53 del CUD**.

Rigo RP3: scrivere le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap; vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap", p. 65.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di Lire 35 milioni, pari a Euro 18.075,99. (Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dai 35 milioni di Lire, pari a Euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione).

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP3, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 1998 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tale anno, presentata nel 1999, è stata barata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP3 scrivere il numero 2 per segnalare che si vuole fruire della seconda rata; infine, nel rigo RP3 indicare l'importo della rata spettante. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 28 del CUD 2000**, nel limite dell'importo massimo predetto.

Non si indicano nei rigi RP1, RP2 e RP3 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 1999 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

- se ha subito danni alla persona, ma chi lo ha danneggiato, o altri per lui, lo ha risarcito;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a Lire **7.000.000**, pari a Euro **3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 22 del CUD 2000** e al **punto 24 del CUD** consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Invece, vanno indicate, perché rimaste a carico:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al **punto 21 del CUD 2000** e al **punto 23 del CUD**.

Righi da RP4 a RP8. Questi righi servono per indicare gli interessi passivi, cioè gli interessi che il contribuente ha pagato nell'anno 1999 (anche se la rata scadeva in un anno diverso) su alcuni tipi di mutui o prestiti.

Rigo RP4: scrivere gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale. È importante vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi sui contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di unità immobiliari" p. 59.

Rigo RP5: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo **RP4** è maggiore o uguale a Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83, nel rigo **RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo **RP4** è inferiore a Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi **RP4** e **RP5** non deve superare questo importo, cioè Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo **RP4**) Lire 5.000.000, pari a Euro 2582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91; nel rigo **RP5** non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo **RP4**) Lire 2.500.000, pari a Euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91; nel rigo **RP5** scrivere Lire 1.500.000, pari a Euro 774,69.

Il rigo **RP4** o il rigo **RP5** vanno compilati tenendo conto che:

- se il mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico;
- per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso;
- danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi;
- se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. Le condizioni previste per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 sono indicate in APPENDICE, alla voce: "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari", p. 59;
- se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo realmente rimasto a carico del contribuente;
- la detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP4 o nel rigo RP5 sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione per scarto rateizzato", le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Negli importi scritti nei righi RP4 e RP5 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei **punti 29 e 30 del CUD 2000** e nei **punti 54 e 55 del CUD**.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Mutui contratti per interventi di recupero edilizio', p. 62

Rigo RP6: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di Lire 5.000.000, pari a Euro 2582,28. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel rigo RP6 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 31 del CUD 2000** e nel **punto 56 del CUD**.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale', p. 63

Rigo RP7: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di Lire 5.000.000, pari a Euro 2.582,28.

Nell'importo del rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel **punto 33 del CUD 2000** e al **punto 62 del CUD**.

Rigo RP8: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 32 del CUD 2000** e nel **punto 57 del CUD**.

**PREMI DI ASSICURAZIONI
SULLA VITA, CONTRO GLI
INFORTUNI E CONTRIBUTI
VOLONTARI**

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi dei premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a Lire 2.500.000, pari a Euro 1.291,14.

La detrazione per le assicurazioni sulla vita spetta solo se il contratto dura non meno di cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Tra i contributi previdenziali non obbligatori rientrano:

- i contributi pagati per la prosecuzione volontaria di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli per la prosecuzione o l'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (es. per i contribuenti di più di 65 anni), di cui è detraibile solo l'importo rimasto a carico del contribuente, risultante da idonea documentazione;
- il riscatto degli anni di laurea;
- la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

L'importo scritto nel rigo RP9 deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati al **punto 34 del CUD 2000** e al **punto 58 del CUD**.

**SPESE PER LA FREQUENZA DI
CORSI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA E UNIVERSITARIA**

Rigo RP10: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo scritto nel rigo RP10 deve comprendere anche le spese indicate al punto 35 del CUD 2000 e al punto 60 del CUD.

**EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DI MOVIMENTI E
PARTITI POLITICI**

Rigo RP11: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in favore di movimenti e partiti politici, purché il loro ammontare sia compreso tra Lire 100.000, pari a Euro 51,65, e Lire 200.000.000, pari a Euro 103.291,38.

Le erogazioni devono essere fatte con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti, che possono raccogliercle sia in un unico conto corrente nazionale che in conti correnti diversi.

La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1998 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

L'importo scritto nel rigo RP11 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 36 del CUD 2000** e al **punto 59 del CUD**.

**EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DELLE ONLUS**

Rigo RP12: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fino a un importo di Lire 4.000.000, pari a Euro 2.065,83.

L'importo scritto nel rigo RP12 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 37 del CUD 2000**.

**CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
VERSATI ALLE SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO**

Rigo RP13: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi associativi, fino a un importo di Lire 2.500.000, pari a Euro 1291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia.

Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se stesso, e non per i familiari.

L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 38 del CUD 2000**.

Le erogazioni dei righe RP12 e RP13 devono essere effettuate con versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nel "paragrafo 5 della parte III".

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **Lire 3.000.000**, pari a Euro 1.549,37.

L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 40 del CUD 2000** e al **punto 61 del CUD**.

**EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DELLA SOCIETÀ DI
CULTURA "LA BIENNALE DI
VENEZIA"**

Rigo RP15: in questo rigo scrivere, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". L'importo scritto nel rigo RP15 deve comprendere anche le spese indicate al punto 39 del CUD 2000.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Per conoscere le condizioni e le modalità applicative può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Altri oneri per i quali spetta la detrazione', p. 49

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

SEZIONE II ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce 'Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori', p. 53.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Per l'elenco delle istituzioni religiose per cui l'erogazione liberale dà diritto alla deduzione, vedere in APPENDICE, voce 'Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose', p. 53

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap", p. 65

Rigo RP16: in questo rigo scrivere gli importi di tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione di imposta.

Questi oneri devono essere diversi da quelli scritti nei righi precedenti di questa sezione. In particolare, questi oneri sono:

- spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale.

L'importo scritto nel rigo RP16 deve comprendere anche le somme indicate nel **punto 41 del CUD 2000** e nel **punto 62 del CUD**, al netto di somme eventualmente già indicate nei precedenti righi.

Rigo RP17: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi da RP1 a RP16, sulla quale si determina la detrazione da riportare nel rigo RN13 del quadro RN.

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.

Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP18 a RP24 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei **punti da 42 a 47 del CUD 2000** e nei **punti da 63 a 69 del CUD**.

Rigo RP18: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per ottemperare a disposizioni di legge per la cui inosservanza sono previste sanzioni dirette o indirette.

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato, e non può comunque essere superiore a Lire 5.000.000, pari a Euro 2.582,28.

Rigo RP20: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.

Ciascuna erogazione si può dedurre fino ad un importo di Lire 2.000.000, pari a Euro 1032,91. Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

Rigo RP21: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, O.N.G., (considerate idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato. Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi.

Questo onere tuttavia non si può dedurre, e quindi il rigo RP21 non deve essere compilato, se per le stesse somme il contribuente intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, già indicate nel Rigo RP12.

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, voce "Altri oneri deducibili", p. 49

Totale degli oneri deducibili

SEZIONE III SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", p. 71.

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righe RP1, RP2 e RP3:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli adottati per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre, e quindi non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

Rigo RP24: in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe.

In particolare:

- rendite, vitalizi ed assegni alimentari;
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione.

È importante sapere che non si possono dedurre dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica, salvo quelle a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che sono da riportare nel Rigo RP12.

Rigo RP25: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righe da RP18 a RP24. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si tratta in particolare di:

- spese sostenute nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

È importante sapere che le spese per questi interventi danno diritto ad una detrazione d'imposta del 41 per cento, che deve essere ripartita in 5 o 10 quote di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non si può modificare. Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo. Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", p. 71.

Come si compilano i righi RP26, RP27, RP28, RP29 e RP30

Righi RP26, RP27, RP28 e RP29: in questi righi,

- **nella colonna 1:** scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **nella colonna 2:** scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.).

Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

- **nella colonna 3:** fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- **nella colonna 4:** scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP30: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP26, RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN14 del quadro RN.

7. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare lo schema riepilogativo che segue:

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE		REDDITI	RITENUTE
	TIPO DI REDDITO		
Dominicali	(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(Quadro RA, rigo RA11 col. 10)	.000	
Fabbricati	(Quadro RB, rigo RB11)	.000	
Lavoro dipendente	(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5)	.000	
	(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)	.000	
	(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)		.000
Lavoro autonomo	(Quadro RE - Sez. I, rigo RE22 e rigo RE23)	.000	.000
	(Quadro RE - Sez. I, rigo RE24 e RE25)	.000	.000
	(Quadro RE, rigo RE34 e rigo RE35)	.000	.000
Impresa	(Quadro RF, rigo RF43 e rigo RF45)	.000	.000
	(Quadro RG, rigo RG31 e rigo RG33)	.000	.000
Partecipazione	(Quadro RH, rigo RH14 e rigo RH6 col. 13)	.000	.000
Capitale	(Quadro RI - Sez. I, rigo RI 6, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(Quadro RI - Sez. II, rigo RI 15, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(Quadro RL, rigo RL23 e rigo RL24)	.000	.000
Allevamento	(Quadro RD, rigo RD8 e rigo RD9)	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro RM, rigo RM22, col. 1 e col. 4)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al rigo RN1 colonna 3 e al rigo RN22)		.000	.000

Per compilare questo schema riassuntivo del vostro reddito complessivo dovete trascrivere i dati dei totali che avete scritto nelle righe indicate specificamente nello schema stesso.

In questo fascicolo trovate le istruzioni per compilare i righi del quadro riepilogativo relative ai quadri **RA** e **RB** (redditi dei terreni e dei fabbricati) e al quadro **RC** (redditi di lavoro dipendente o assimilati).

Consultate i FASCICOLI 2 e 3 dell'UNICO 2000 se dovete compilare i quadri: RD (redditi di allevamento), RE (redditi di lavoro autonomo), RF e RG (redditi di impresa), RH (redditi di partecipazione), RI (redditi di capitale), RL (redditi diversi), RM (redditi soggetti a tassazione separata).

Indicate con il segno meno (–) le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Può essere utile vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria", p. 78

Può essere utile vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo", p. 78

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Deduzione per l'abitazione principale

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari", p. 55

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:

- se hanno fruito dell'agevolazione DIT devono indicare il reddito d'impresa in contabilità ordinaria al netto della parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19%;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, dal 1995 possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria", p. 78;
- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo", p. 78.

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il Quadro RN, rigo per rigo.

Rigo RN1:

Colonna 1: scrivere la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 3).

Colonna 2: scrivere l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi della Legge n. 133 del 1999, art. 2, commi da 8 a 11, seguendo le istruzioni relative allo specifico settore del quadro RS e/o del rigo RH6, colonna 11 del quadro RH.

Colonna 3: scrivere la somma del reddito complessivo. Se utilizzate il quadro riepilogativo sopra riportato, scrivere l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi indicate la differenza preceduta dal segno meno (-).

Rigo RN2: Dovete indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai Quadri RF, RG, RH, RI e dal Quadro RM (se avete optato per la tassazione ordinaria).

Rigo RN3: Dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivere la somma indicata nel rigo RP25 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

Rigo RN4: Dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 1 e 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Dal 1999, la deduzione spettante per l'abitazione principale va sottratta dal vostro reddito complessivo e non più, come avveniva nel passato, direttamente dal reddito dell'unità immobiliare. Di conseguenza, dovete indicare l'importo in questo rigo RN4 (e non più nel quadro RB). L'importo massimo di questa deduzione è di **Lire 1.800.000**, pari a **Euro 929,62**.

È bene sapere che l'importo di questa deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze).

L'importo da indicare deve essere rapportato alla vostra quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato la vostra abitazione principale.

Potete indicare l'intero importo del reddito dell'abitazione principale (nel limite di Lire 1.800.000, pari a Euro 929,62) solo se la vostra quota di possesso è stata del 100% e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per tutto l'anno.

Diversamente, dovete calcolare l'importo da scrivere in rapporto alla vostra quota di possesso e al numero dei giorni durante i quali l'immobile (e le relative pertinenze) è stato la vostra abitazione principale.

È bene sapere che questa deduzione non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Questa deduzione per l'abitazione principale in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari", p. 55.

Rigo RN5: Questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Se non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1 e, quindi, non siete interessati alla agevolazione prevista dalla legge n.133 del 1999, limitatevi a compilare la colonna 3 di questo rigo RN5. Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 3 ed eventualmente aumentato dell'importo di rigo RN2), l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3) e quello della deduzione per l'abitazione principale (indicata al rigo RN4). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" anche nei rigi RN6, colonna 3 (imposta lorda) e RN18 (imposta netta).

Se invece avete diritto alla agevolazione di aliquota prevista dalla legge n.133 del 1999, agite nel modo seguente:

- eseguite il calcolo del reddito imponibile come indicato sopra e scrivetelo a **colonna 3** di questo rigo RN5;

- sottraete dal reddito imponibile l'importo del reddito agevolabile (quello di colonna 2 di rigo RN1):
- se il risultato è positivo scriverlo nella **colonna 2** e riportate nella **colonna 1** il reddito agevolabile;
- se il risultato è uguale a zero o negativo scrivete nella **colonna 1** il reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3 (che in questo caso è tutto tassabile ad aliquota del 19%) e non indicate nulla a **colonna 2**;
- controllate che l'importo di colonna 3 sia pari alla somma di colonna 1 e di colonna 2.

Rigo RN6: In questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Se non beneficiate delle agevolazioni di aliquota previste dalla legge n. 133 del 1999, scrivete direttamente nella colonna 3 l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3, calcolata consultando la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF (in Lire)

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a	15.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre	15.000.000 e fino a 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre	30.000.000 e fino a 60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre	60.000.000 e fino a 135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre	135.000.000	45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF (in Euro)

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a	7.746,85	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre	7.746,85 e fino a 15.493,71	26,5	1.433,17 + 26,5% parte eccedente 7.746,85
oltre	15.493,71 e fino a 30.987,41	33,5	3.486,08 + 33,5% parte eccedente 15.493,71
oltre	30.987,41 e fino a 69.721,68	39,5	8.676,48 + 39,5% parte eccedente 30.987,41
oltre	69.721,68	45,5	23.976,51 + 45,5% parte eccedente 69.721,68

Presenza di agevolazione "DIT"

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell'agevolazione DIT devono individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile sommando il reddito agevolato. Per calcolare l'imposta devono fare queste operazioni:

- sommare l'importo di rigo **RN5, colonna 3** a quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ18, colonna 1;
- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
- dall'imposta così determinata, sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa al quale è applicabile l'imposta sostitutiva DIT del 19 per cento;
- scrivere l'importo così determinato in questo rigo **RN6, colonna 3**.

Presenza di agevolazione Legge 133/99

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge 133 del 1999, deve:

- scrivere nella **colonna 1** di questo rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 (non computando, quindi, il reddito agevolato dalla legge n. 133 del 1999) e scrivere il risultato nella **colonna 2** di questo rigo RN6;
- scrivere nella **colonna 3** di questo rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

Presenza di agevolazione Legge 133/99 + "DIT"

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione "DIT" deve:

- scrivere nella **colonna 1** di questo rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
 - sommare gli importi di rigo RN5, colonna 2 e di rigo RJ18, colonna 1;
 - sul risultato calcolare l'imposta corrispondente per scaglioni, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF;
 - dall'imposta così determinata sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa al quale è applicabile l'imposta sostitutiva DIT del 19 per cento;
- scrivere il risultato nella **colonna 2** di questo rigo RN6;
- scrivere nella **colonna 3** di questo rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

Rigo RN7: Dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivere l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in Lire)

Reddito complessivo		Detrazione	
fino a	30.000.000	1.057.552	
oltre	30.000.000	e fino a 60.000.000	961.552
oltre	60.000.000	e fino a 100.000.000	889.552
oltre	100.000.000		817.552

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in Euro)

Reddito complessivo		Detrazione	
fino a	15.493,71	546,18	
oltre	15.493,71	e fino a 30.387,41	496,60
oltre	30.387,41	e fino a 51.645,69	459,42
oltre	51.645,69		422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a Lire 5.500.000, pari a Euro 2.840,51, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

Rigo RN8: Dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari a carico. Scrivete l'importo per la detrazione spettante per i familiari a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del numero dei familiari a carico. Calcolate l'importo seguendo le indicazioni della tabella seguente:

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in Lire)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	168.000	per 1 figlio	1.058.000
per 2 figli	336.000	per 2 figli (compreso il primo)	1.394.000
per 3 figli	504.000	per 3 figli (compreso il primo)	1.730.000
per 4 figli	672.000	per 4 figli (compreso il primo)	2.066.000
per 5 figli	840.000	per 5 figli (compreso il primo)	2.402.000
per 6 figli	1.008.000	per 6 figli (compreso il primo)	2.738.000
per 7 figli	1.176.000	per 7 figli (compreso il primo)	3.074.000
per ogni altro figlio	168.000	per ogni altro figlio	336.000

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in Euro)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a euro 15.493,71)	
per 1 figlio	86,76	per 1 figlio	546,41
per 2 figli	173,53	per 2 figli (compreso il primo)	719,94
per 3 figli	260,29	per 3 figli (compreso il primo)	893,47
per 4 figli	347,06	per 4 figli (compreso il primo)	1.067,00
per 5 figli	433,82	per 5 figli (compreso il primo)	1.240,53
per 6 figli	520,59	per 6 figli (compreso il primo)	1.414,06
per 7 figli	607,35	per 7 figli (compreso il primo)	1.587,59
per ogni altro figlio	86,76	per ogni altro figlio	173,53

Scrivere l'importo della detrazione tenendo conto della misura percentuale riportata nel prospetto dei familiari a carico, col. 5 e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico, col. 4, per esempio per un figlio nato nel mese di settembre 1999 la detrazione spetta per 4 mesi.

Rigo RN9: Dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Lire)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
fino a	9.100.000	1.680.000
oltre	9.100.000 e fino a 9.300.000	1.600.000
oltre	9.300.000 e fino a 15.000.000	1.500.000
oltre	15.000.000 e fino a 15.300.000	1.350.000
oltre	15.300.000 e fino a 15.600.000	1.250.000
oltre	15.600.000 e fino a 15.900.000	1.150.000
oltre	15.900.000 e fino a 30.000.000	1.050.000
oltre	30.000.000 e fino a 40.000.000	950.000
oltre	40.000.000 e fino a 50.000.000	850.000
oltre	50.000.000 e fino a 60.000.000	750.000
oltre	60.000.000 e fino a 60.300.000	650.000
oltre	60.300.000 e fino a 70.000.000	550.000
oltre	70.000.000 e fino a 80.000.000	450.000
oltre	80.000.000 e fino a 90.000.000	350.000
oltre	90.000.000 e fino a 90.400.000	250.000
oltre	90.400.000 e fino a 100.000.000	150.000
oltre	100.000.000	100.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Euro)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
fino a	4.699,76	867,65
oltre	4.699,76 e fino a 4.803,05	826,33
oltre	4.803,05 e fino a 7.746,85	774,69
oltre	7.746,85 e fino a 7.901,79	697,22
oltre	7.901,79 e fino a 8.056,73	645,57
oltre	8.056,73 e fino a 8.211,66	593,93
oltre	8.211,66 e fino a 15.493,71	542,28
oltre	15.493,71 e fino a 20.658,28	490,63
oltre	20.658,28 e fino a 25.822,84	438,99
oltre	25.822,84 e fino a 30.987,41	387,34
oltre	30.987,41 e fino a 31.142,35	335,70
oltre	31.142,35 e fino a 36.151,98	284,05
oltre	36.151,98 e fino a 41.316,55	232,41
oltre	41.316,55 e fino a 46.481,12	180,76
oltre	46.481,12 e fino a 46.687,70	129,11
oltre	46.687,70 e fino a 51.645,69	77,47
oltre	51.645,69	51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC. Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione);
- dividere il prodotto per 365.

Rigo RN10: Questo rigo serve per calcolare un'ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi.

Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, di importo non superiore all'ammontare che spetta come deduzione per l'abitazione principale, avete percepito esclusivamente redditi di importo complessivo fino a Lire 9.600.000, pari a Euro 4957,99. Tali redditi possono derivare solo da:

- assegni periodici, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
- lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Per calcolare tale importo, consultate la tabella che segue:

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Lire)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge, da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.		
fino a	9.100.000	300.000
oltre	9.100.000 e fino a 9.300.000	200.000
oltre	9.300.000 e fino a 9.600.000	100.000

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Euro)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge, da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.		
fino a	4.699,76	154,94
oltre	4.699,76 e fino a 4.803,05	103,29
oltre	4.803,05 e fino a 4.957,99	51,65

Scrivere l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

Rigo RN11: Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale abitazione principale e le sue pertinenze, avete solamente redditi da pensione che non superano Lire 18.000.000 annue, pari ad Euro 9.296,22. L'importo di questa detrazione è stabilito in L. 120.000, pari ad Euro 61,97. Questa detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

Rigo RN12: Dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE, sezione I, RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità semplificata). Calcolate l'importo secondo la tabella che segue:

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in Lire)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa	Detrazione
fino a 9.100.000	700.000
oltre 9.100.000 e fino a 9.300.000	600.000
oltre 9.300.000 e fino a 9.600.000	500.000
oltre 9.600.000 e fino a 9.900.000	400.000
oltre 9.900.000 e fino a 15.000.000	300.000
oltre 15.000.000 e fino a 30.000.000	200.000
oltre 30.000.000 e fino a 60.000.000	100.000

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in Euro)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa	Detrazione
fino a 4.699,76	361,52
oltre 4.699,76 e fino a 4.803,05	309,87
oltre 4.803,05 e fino a 4.957,99	258,23
oltre 4.957,99 e fino a 5.112,92	206,58
oltre 5.112,92 e fino a 7.746,85	154,94
oltre 7.746,85 e fino a 15.493,71	103,29
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	51,65

In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN12.

Rigo RN13: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP. Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel Rigo RP17 e scrivetelo.

Rigo RN14: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per 'Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio'. Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel Rigo RP30 e scrivetelo.

Rigo RN15: Questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale, e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 1999, secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali). La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei co-intestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei co-intestatari del contratto.

La detrazione è pari:

- a **Lire 640.000**, pari a **Euro 330,53**, se il reddito complessivo non supera Lire 30.000.000, pari a Euro 15.494;
- a **Lire 320.000**, pari a **Euro 165,27**, se il reddito complessivo supera Lire 30.000.000 ma non Lire 60.000.000, pari rispettivamente a Euro 15.494 e 30.987.

Se il reddito complessivo è superiore ai predetti importi non spetta alcuna detrazione.

Compilare il Rigo RN15 nel modo seguente:

colonna 1: scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;

colonna 2: scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati co-intestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero;

colonna 3: scrivere la detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2.

Per esempio se il vostro reddito complessivo nel 1999 è stato di Lire 40.000.000, pari a Euro 20.658, il contratto di locazione è co-intestato col coniuge e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per 180 giorni la detrazione che vi spetta è pari a:

$$320.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{Lire } 78.904, \text{ arrotondata a } 79.000 \text{ Lire};$$

ovvero a:

$$167,27 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{Euro } 40,75, \text{ arrotondata a } 41 \text{ Euro}.$$

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, nella colonna 2 deve essere indicata la percentuale media di spettanza; per il calcolo vedere in APPENDICE voce "Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale", p. 64.

Rigo RN16: Dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel quadro RB, rigo RB12.

L'importo massimo utilizzabile è pari all'ammontare del credito d'imposta che avete scritto nel rigo RB12 colonna 3 del quadro RB, diminuito della parte eventualmente già utilizzata, che corrisponde alla somma degli importi che avete scritto nelle colonne 1 e 2 del rigo RB12.

È importante ricordare che nel rigo RN16 colonna 2 deve essere indicato un importo non superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, colonna 3 e la somma delle detrazioni, scritte nei rigi da RN7 a RN15. L'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta (l'importo scritto nella colonna 3 di RB12 meno la somma degli importi scritti nella colonna 1 e nella colonna 2 di RB12 e nella colonna 2 di RN16) va riportato nel rigo RN16, colonna 1 ("residuo").

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, p. 54

L'importo residuo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento Modello F 24, in compensazione delle somme a debito; potete vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 54.

Rigo RN17: Questo rigo serve per calcolare il totale delle detrazioni e del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Per calcolare il totale delle detrazioni, fate le seguenti operazioni:

- sommare gli importi scritti nella colonna 3 di RN15 e nella colonna 2 di RN16;
- aggiungere la somma degli importi scritti nei rigi da RN7 a RN14.

Scrivere la somma risultante nel rigo RN17.

Rigo RN18: Questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.

Scrivere l'importo che risulta dopo aver sottratto da RN6, colonna 3 (imposta lorda) l'importo indicato in RN17 (totale delle detrazioni). Se l'importo di rigo RN17 è maggiore di quello di rigo RN6 colonna 3, nel rigo RN18 indicare "0" (zero).

Rigo RN19: Dovete compilare questo rigo per il recupero del credito di imposta sui dividendi.

Se rientrate nel caso, scrivere l'importo dei crediti di imposta sui dividendi.

Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato, potete vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi", p. 51.

Se invece avete dichiarato dividendi comunitari negli appositi spazi dei quadri RF, RG, RH, RI e RM, vedere in APPENDICE, voce "Dividendi comunitari", p. 57.

CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi", p. 51 e "Dividendi comunitari", p. 57

CREDITI PER IMPOSTE ESTERE

Vedere in APPENDICE, voce "Credito di imposta per canoni non percepiti", p. 54

Rigo RN20: Dovete compilare questo rigo solamente se avete crediti per imposte estere sui redditi prodotti all'estero.

In particolare dovete scrivere:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate nella colonna 1.

Per ulteriori chiarimenti, può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Credito per le imposte pagate all'estero", p. 54.

Rigo RN21: Questo rigo serve per indicare i seguenti crediti di imposta:

- importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Rigo RN22: Questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati, scrivete nella colonna 2, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, utilizzate il quadro riassuntivo dei redditi e delle ritenute che si trova a p. 35., e scrivere l'importo dell'ultimo rigo, colonna 2 (nella quale si trova il totale di tutte le ritenute). Nella colonna 1 del rigo RN22, scrivere l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

Rigo RN23: Scrivere le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Rigo RN24: Scrivere l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:

- sommare gli importi dei rigi **RN19, RN20, RN21, RN 22 col. 2 e RN23;**
- sottrarre dall'importo di **RN18** la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scriverlo preceduto dal segno '-' ('meno').

Rigo RN25: Dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN24, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

Rigo RN26: Dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova alla colonna 2 del rigo RX1 del Modello UNICO '99. Se nel 1999 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN26 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al **punto 14 del CUD 2000** e al **punto 19 del CUD**. Potete scrivere nel rigo RN26 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta", p. 55 e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione", p. 58

Può essere utile vedere in AP-
PENDICE, voce "Eventi eccezio-
nali", p. 58

Rigo RN27: Dovete compilare questo rigo solo per indicare l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN26, utilizzata in compensazione nel Modello F24.

Rigo RN28: Dovete compilare questo rigo solo se avete versato acconti, compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in Euro ed il contribuente sceglie di compilare la dichiarazione in Lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in Lire.

Colonna 2: scrivere la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il datore di lavoro devono indicare nel rigo RN28, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei **punti 11 e 12 del CUD 2000 e 17 e 18 del CUD**. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella **Colonna 1** scrivere l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il **1999**.

Righi RN29 e RN30 : Dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.

Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è positivo:

- se l'importo del rigo RN24 è maggiore della somma degli importi dei righi RN25, RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN29;
- se l'importo del rigo RN24 è minore della somma degli importi dei righi RN25, RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN30;

Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è negativo, fare le seguenti operazioni:

- Sottrarre l'importo del rigo RN27 da quello che risulta dopo aver fatto la somma degli importi dei righi RN24 (senza considerare il segno "meno"), RN25, RN26 e RN28.
- Scrivere la differenza nel rigo RN30.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera Lire 20.000, pari a Euro 10,33.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto
al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, **dell'addizionale comunale all'IRPEF**, tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, con riferimento al 1999, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto
al pagamento

Non sono, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF i contribuenti che possiedono:

- soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda che, al netto delle detrazioni riportate nei righi da RN7 a RN15, dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, indicati nei righi RN19 e RN20, non supera Lire 20.000, pari ad Euro 10,33.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. L'aliquota da applicare è fissata dalla regione e dal comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 1999.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1999.

Aliquote

L'aliquota dell'addizionale regionale per il 1999, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.

Per il 1999 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale p. 77.

L'addizionale regionale e comunale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati

Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF è determinata dai sostituti d'imposta quando si effettuano le operazioni di conguaglio. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a decorrere dal periodo successivo.

In caso di cessazione del rapporto, le addizionali regionali e comunali devono essere trattenute in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le operazioni di conguaglio.

Gli importi dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuti o da trattenere dal sostituto d'imposta sono indicati, ai **punti 16 e 18 del CUD 2000** o al **punto 20 del CUD**.

Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, dall'importo complessivamente dovuto deve scorporare quanto già trattenuto dal sostituto d'imposta.

Quando e come si effettua il versamento

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale devono essere versate in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.

Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

Come si calcola l'addizionale regionale all'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Rigo RV1: scrivere il reddito imponibile. L'importo è pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 3 e la somma dei rigi RN3 e RN4.

Rigo RV2: scrivere l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,50% dell'importo scritto nel rigo RV1.

Rigo RV3: nella **colonna 2** scrivere l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 16 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD. Nella **colonna 1**, scrivere l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che si trova al punto 17 del CUD 2000 o nell'eventuale annotazione del CUD. A riguardo vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 2, del Modello UNICO 99. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2000.

Rigo RV5: scrivere l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.

Righi RV6 e RV7: nel **rigo RV6**, scrivere la differenza, se positiva, tra l'importo riportato nel rigo RV2 e la somma di quelli riportati nei rigi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5. Se la somma degli importi dei rigi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5, è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV6 scrivere "0" e nel **rigo RV7**, scrivere la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

Come si calcola l'addizionale comunale all'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Rigo RV8: scrivere l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV9: scrivere l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovrete applicare all'importo riportato al rigo RV1 l'aliquota indicata al rigo RV8.

Rigo RV10: scrivere nella colonna **2** l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 18 del CUD 2000** o nell'eventuale annotazione nel **CUD**; nella colonna **1**, scrivere l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già compresa nell'importo di colonna 2. Al riguardo, vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali", p. 58.

Righi RV11 e RV12: questo importo si trova nell'eventuale annotazione del CUD 2000 o del CUD; nel **rigo RV11**, scrivere la differenza, se positiva, tra quanto riportato nel rigo RV9 e nel rigo RV10, colonna 2. Se l'importo di rigo RV10, colonna 2, è maggiore dell'importo di rigo RV9, nel rigo RV11 scrivere "0" (zero) e nel **rigo RV12**, indicare la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

9. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Come è composto il quadro RX

Il quadro RX è composto di tre sezioni:

- La prima relativa all'utilizzo dei crediti delle imposte, dei contributi previdenziali e delle ritenute che avete subito in eccedenza;
- La seconda concerne il riepilogo IVA;
- La terza riguarda la richiesta di rateizzazione.

Da ora in poi, seguono le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RX rigo per rigo.

Come si compila il quadro RX

Da **RX1 a RX9:**

colonna 1: se non avete attivato autonoma procedura di rimborso, scrivere l'importo eventualmente versato in misura maggiore rispetto a quello dovuto; detto credito va ripartito, a vostra scelta, nelle colonne 2 e/o 3;

colonna 2: l'importo di cui chiedete il rimborso. Se chiedete un rimborso che riguarda il credito IVA, scrivere l'importo che avete chiesto al concessionario, e che avete già indicato nel **rigo VR4** del modello utilizzato per richiedere il rimborso del credito IVA compresa l'eventuale eccedenza di versamento a saldo indicata in colonna 1;

colonna 3: scrivere l'importo dei crediti che risultano dalla dichiarazione per i quali non chiedete il rimborso. Potete utilizzare questo importo in compensazione.

È importante sapere che gli importi indicati nella colonna 3 possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di compensazione. Questi importi, infatti, comprendono sia la parte di credito che intendete compensare con il Modello F24 (ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997), sia la parte di credito residuo che avete già utilizzato o che utilizzerete per diminuire i versamenti relativi all'anno 2000 senza esporre la compensazione sul Modello F24.

Il **rigo RX8** deve essere compilato esclusivamente da chi ha presentato il Modello UNICO anche in qualità di sostituto di imposta.

Al rigo RX8, nella **colonna 2**, scrivere l'importo chiesto a rimborso e risultante dal rigo ST34 del quadro ST. Deve essere indicato nella **colonna 3** anche il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal rigo ST33 del quadro ST.

Se richiedete il rimborso degli importi indicati nella colonna 2, potete chiederlo in Euro barrando l'apposita casella che si trova nel **rigo RX10**.

È importante sapere che il rimborso dei crediti che risultano da una stessa dichiarazione può essere richiesto in un solo tipo di valuta: o Lire o Euro; ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel quadro **VR** in corrispondenza del **rigo VR5**.

Rigo RX11: dovete scrivere, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL21 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL23).

Nella **colonna 2** dovete scrivere l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Modello F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

Rigo RX12: Se intendete rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, dovete indicare il numero delle rate:

- **colonna 1** scrivere quelle relative all'IVA
- **colonna 2** scrivere quelle relative alle altre imposte e contributi.

GLOSSARIO (spiegazioni di termini tecnici)

• **Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel Modello Unico e nelle relative Istruzioni.**

• **Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in MAIUSCOLETTO.**

□ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del PERIODO D'IMPOSTA. Deve essere pari a una percentuale (per le IMPOSTE DIRETTE è fissata, per l'anno 2000, nella misura del 92%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

□ **aliquota (d'imposta):** è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'IMPONIBILE. È fissa per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'IMPONIBILE per altre (per es., l'IRPEF).

□ **attività intramurarie:** sono attività lavorative supplementari che il lavoratore dipendente svolge all'interno della struttura in cui è inquadrato o all'esterno, purché autorizzato. ♦ v. in APPENDICE voce *Attività libero professionale intramuraria*. p.51

□ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

□ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ♦ v. LOCAZIONE.

□ **capienza:** si dice che un importo trova capienza in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

□ **capital gains:** sono i guadagni che risultano dalla compravendita di titoli (azioni, titoli di Stato, ecc.).

□ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

□ **concessionari (del servizio di riscossione):** sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto del Ministero delle Finanze.

□ **conduttore (o locatario):** chi prende un bene in LOCAZIONE.

□ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

□ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'averne un bene in LOCAZIONE.

□ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla **somma** dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente*.

□ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

□ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali obbligatori, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano *dedotte* dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate.

Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibire la ricevuta. La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito.

Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

□ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano *detrarre*, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sosten-

tamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.).

La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

□ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

□ **Dual Income Tax (DIT):** è un sistema di tassazione che applica una ALIQUOTA D'IMPOSTA ridotta, pari al 19%, ad una determinata parte del reddito d'impresa.

□ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

□ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ♦ v. in APPENDICE voce *"Altri oneri per i quali spetta la detrazione"*, p.49.

□ **giacente:** ♦ v. EREDITÀ GIACENTE.

□ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

□ **imputazione (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.):** è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

□ **incapiente:** ♦ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

□ **intermediari (del servizio telematico):** sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

□ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

□ **intramurario:** ♦ v. ATTIVITÀ INTRAMURARIE.

□ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

□ **lavoro parasubordinato:** è lavoro autonomo ma caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa all'attività altrui, che produce di fatto una situazione di subordinazione e di dipendenza economica.

□ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE.

□ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta *affitto*, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE o LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ♦ v. CANONE.

□ **moratori:** ♦ v. INTERESSI MORATORI.

□ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

□ **oneri:** spese.

□ **oneroso:** che comporta spese. ♦ v. TIPOLO ONEROSO.

□ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

□ **parasubordinato:** ♦ v. LAVORO PARASUBORDINATO.

□ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

□ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

□ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine,

ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

□ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni. Per l'elenco di questi redditi, ♦ v. in APPENDICE voce *Redditi di lavoro dipendente e assimilati*, p. 66.

□ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è depositata presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

□ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

□ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. E' il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

□ **reddito imponibile:** ♦ v. IMPONIBILE.

□ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

□ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

□ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titolo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

□ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

□ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

□ **titolo oneroso:** si dice che avviene a *titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono *rendite costituite a titolo oneroso* quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

□ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosidetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Let.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA	Pubblico registro automobilistico
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE	Ufficio Tecnico Erariale

□ Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine valgono i dati dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazio-

ni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. (Se interessa, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".)

□ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

□ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno **2000** occorre controllare l'importo indicato nel rigo **RN24**. Se questo importo:

- non supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **92** per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il mese di **novembre 2000**, se l'importo dovuto è inferiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26, di cui:
 - la prima entro il **31 maggio 2000**, nella misura del 40 per cento;
 - la seconda entro il **30 novembre 2000**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel **2000** o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Chi ha usufruito della agevolazione prevista dall'art. 2, comma da 8 a 11, della legge 133/99 ai fini del calcolo dell'acconto deve assumere come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazione stessa.

La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata realmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte I a p. 8.

□ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, all'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni

dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

□ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo **RP24**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1999 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 1999 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.

□ Altri oneri per i quali spetta la detrazione (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo **RP16**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

1. le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.

La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione.

Attenzione: La detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.

Pertanto, le spese sostenute nell'anno 1999 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53.

Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

2. il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e nel D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali

devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

3. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

4. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 367 del 29 giugno 1996. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- a. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- b. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- c. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

□ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

- c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere (b) e (c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

□ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47, comma 1, lett. e) del TUIR sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio Sanitario Nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, a condizione che i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nell'art. 72 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e nel decreto del Ministro della Sanità del 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, attivate dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività che non rientrano tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

TUIR da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso TUIR e devono essere dichiarati nel quadro RE.

□ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo} + \text{credito d'imposta (58,73\%)}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3} + \text{crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN18.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in Lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo, rigo RN1, colonna 3	<u>20.000.000</u>
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3	23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0,5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	5.362.000
Totale detrazioni, rigo RN17	1.500.000
Imposta netta, rigo RN18	3.862.000

$$\text{Credito d'imposta limitato} = 3.862.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} = 248.000$$

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a Lire 248.000.

□ Canone di locazione – Casi particolari

- 1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
- 2) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
 - calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
 - ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
 - a. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - b. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (affitto di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - c. se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
 - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

□ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in Lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

$$\text{Quota del canone relativo all'abitazione} \\ \frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza} \\ \frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Esempio in Euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione:} \\ \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza:} \\ \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

□ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

□ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo **RP20**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di Lire 2.000.000, pari a Euro 1.032,91.

□ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Nel rigo **RP18**, possono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1999 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (ad esempio, per il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

□ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone adette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, e Lire 15 milioni, pari a Euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

□ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del TUIR ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel rigo **RN21**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'ILOR pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di

prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 1999.

□ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compresa tra il 1° gennaio 1999 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Overo alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo **RN16** può essere indicata la somma residua non compensata.

□ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo **RN20** va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1999, relative ai redditi 1999;
- l'eventuale minore reddito estero del 1999 cui l'imposta si riferisce;

- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN6, col. 3)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei quadri **RF, RG, RH** e **RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo **RN1, colonna 3**, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1999 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1999 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1999 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.

Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

□ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 1999 si è avvalso dell'assistenza fiscale, non ha avuto rimborsato, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tale credito può essere portato in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto o della deceduta.

L'importo spettante da indicare al rigo **RN26** per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2000 o punto 19 del CUD.

□ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

- la percentuale e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla percentuale e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- il contribuente ha cambiato l'abitazione principale nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se la quota o il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota o dal periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione si deve fare riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

2. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione, calcolata nei modi illustrati, deve essere ridotta del 50 per cento.

3. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

Esempio in Lire

Abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.

$$\text{Percentuale media: } \frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77,39\%$$

Deduzione: Lire 1.800.000 x 77,39 per cento = 1.393.020, arrotondate a 1.393.000.

Esempio in Euro

Deduzione: Euro 929,62 x 77,39 per cento = 719,43.

4. Cambio dell'abitazione principale

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di Lire 1.800.000, pari ad Euro 929,62, rapportata alla quota di possesso, spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

5. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

6. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Modello 770/2000

Qualora il Modello 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale Modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.

La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del Modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:

- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri. La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del Modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del Modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 2000 ovvero del Modello 770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".

Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del Modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO Persone Fisiche, UNICO Società di Persone, UNICO Società di Capitali, UNICO Enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del Modello 770/2000 che si presentano.

Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.

Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:

- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:

- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità di sostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Modello UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del Modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:

– nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Modello 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;

– nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Modello 770/2000 stesso e sia indicata la lett.

B nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione Modello 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 2000 ovvero del Modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il Modello UNICO. Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Modello 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Modello UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2000 relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2000 anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2000 che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro stato civile del contribuente barrare la casella:

- 6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
- 7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
- 8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

- 1** rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
- 2** curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 3** curatore fallimentare;
- 5** commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6** rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7** erede del contribuente;
- 8** liquidatore (liquidazione volontaria).

□ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.

Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

□ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del TUIR nella formulazione precedente a quella vigente (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo **RN19**, per tenere conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).

A tal fine, se l'importo di rigo **RN18**, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari" e detto importo. Nel rigo **RN19**, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei rigi RN20 e RN21, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo, formulato in Lire:

<i>Dividendi ordinari</i>	3.000.000
<i>Credito d'imposta 58,73% (arrot.)</i>	1.762.000
<i>"Dividendi comunitari"</i>	12.500.000
<i>Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16 arrot.)</i>	7.031.000
<i>Altri redditi</i>	5.707.000
<i>Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 3)</i>	21.207.000
<i>Credito d'imposta sui dividendi rigo RN2)</i>	8.793.000
<i>Reddito imponibile (rigo RN5)</i>	30.000.000
<i>Imposta lorda (rigo RN6)</i>	6.750.000
<i>Totale detrazioni e credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN17)</i>	1.219.000
<i>Imposta netta (rigo RN18)</i>	5.531.000
<i>Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)</i>	1.500.000
<i>Importo da indicare nel rigo RN19 (8.793.000 - 1.500.000)</i>	7.293.000

□ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Tali contribuenti devono scrivere nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e compilare il riquadro "residenti all'estero".

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale. Qualora lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche, indicare, nell'apposito rigo, lo Stato federato, la Contea, il Distretto, ecc. Nel caso di più suddivisioni territoriali indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, indicare solo lo Stato federato).

2. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza **barrando la casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica".

3. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione finanziaria **barrare la casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.

Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la **colonna 2** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 3** "Credito da utilizzare in compensazione" del quadro **RX**. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali (ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del Modello UNICO 2000) deve essere indicato il codice:

1

dalle vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la pro-

roga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2

dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla Legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'IVA;

3

dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno, n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4

dai contribuenti colpiti dalle avversità atmosferiche e dalle frane verificatesi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998 (pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5

dai contribuenti colpiti dal sisma verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2860 dell'8 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6

dai contribuenti colpiti dalle alluvioni verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, per le quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998) ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998), sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicato nella G. U. n. 2 del 4 gennaio 1999);

9

per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB. In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel quadro **RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per

l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro **RS**, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il MODELLO UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari

Riguardo agli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili si possono dare tre casi:

1. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale

Nel rigo **RP4**, devono essere indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

In tal caso, per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipu-

lato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione";

- la detrazione spetta su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di Lire 3 milioni e mezzo, pari a Euro 1.807,60, ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di Lire 3 milioni e mezzo, pari a Euro 1.807,60. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere anche la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione";
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Invece, per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si conti-

nua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo si veda in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

2. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

Nel rigo **RP5** devono essere indicati, per un importo non superiore a 4 milioni di Lire, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clause di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

3. Interessi passivi che non danno diritto alla detrazione

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

□ Legge sulla Privacy

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito troverete le informazioni essenziali riguardo all'uso dei dati personali contenuti nella dichiarazione e ai vostri diritti relativi. Nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte dall'Amministrazione Finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti).

I dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria possono essere forniti – per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti – ad altri soggetti pubblici (quali, per esempio, i Comuni, o l'INPS).

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa. Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:

- verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero delle Finanze.

Titolari e responsabili del trattamento

Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari e l'Amministrazione Finanziaria assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I titolari del trattamento possono nominare dei "responsabili".

In particolare sono titolari:

il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;

gli intermediari, i quali, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informare gli interessati, rendendo noti i dati dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'uso o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, o anche per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.

Il Ministero delle Finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il consenso degli interessati non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Consenso

Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare all'Amministrazione Finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso

viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

Libertà di scelta della compensazione

Il contribuente può liberamente avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal Modello UNICO, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA emergente dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. Peraltro, qualora il debito dell'IVA del periodo risulti superiore al credito computato in detrazione dall'anno precedente, il Modello F24 deve essere compilato indicando nella colonna "importi a debito versati" soltanto l'ammontare netto dell'IVA da versare (calcolato sottraendo dall'IVA a debito del periodo il credito di riporto);
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo **RX4, colonna 3**, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito IRPEF ed un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto IRPEF andrà indicato al netto della parte di credito IRPEF utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IRPEF e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo **RX1, colonna 3**, il credito IRPEF andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Modello unico - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 1999 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 1999 hanno:

- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e altri redditi diversi di natura finanziaria, devono presentare il quadro RT del Modello UNICO 2000 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
- percepito redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi dei titoli soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 239 del 1 aprile 1996, nonché i redditi di capitale derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio 1999 al 18 agosto 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 19 luglio 1999, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte, devono presentare il quadro RM del Modello UNICO 2000 Persone fisiche;

Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 1999 hanno:

- effettuato, attraverso soggetti non residenti, trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli;
- detenuto investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, ovvero effettuato trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ai suddetti investimenti ed attività, devono presentare il modulo RVV unitamente al quadro dei dati identificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2000 o 770/2000 effettuano la comunicazione allegando il quadro SW del Modello 770/2000 ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di compilazione del Modello 730/2000, il quadro SW deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Modello UNICO 2000, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, devono presentare la dichiarazione in qualità di sostituti d'imposta. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Sostituti di imposta con più di venti sostituiti

Non devono presentare la dichiarazione Modello 770/2000 nell'ambito del Modello UNICO i sostituti di imposta che nel corso del 1999 hanno effettuato ritenute nei confronti di più di venti sostituiti.

I predetti sostituti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione Modello 770/2000 entro il 31 maggio 2000.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

□ Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Alla fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc..

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni 1997 e 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

□ **Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione**

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1999 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 2000 il contribuente non ha più diritto ad alcuna detrazione, sempre che il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro.

□ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzioni di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine fissato dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. n. 211 dell'8 settembre 1999).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Qualora per questi ultimi per l'anno 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ **Oneri sostenuti dalle società semplici**

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a lire 4.000.000 complessivi, pari a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

❑ **Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale**

Tale percentuale media va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.

Ad esempio per una detrazione spettante al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77,39 \text{ per cento (percentuale media)}$$

❑ **Periodo di lavoro - Casi particolari**

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e

dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1999 e terminato il 28 marzo 1999, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 12, andrà così operato:
 $12 \times (20/28) = 8,57$ arrotondato a 9.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo **RC6** è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

❑ Portatori di handicap

I portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Ridotte o impedito capacità motorie dei portatori di handicap

Le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" dei portatori di handicap sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie

che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in questo caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altri tipi di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dagli uffici finanziari quando procedono al riconoscimento della detrazione in questione nell'ambito dell'attività d'accertamento.

In questi casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alle ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 449 del 1997.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento d'invalidità, considerato che la definizione del tipo di invalidità non compete al portatore di handicap.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In caso di ravvedimento operoso il contribuente deve barrare la casella "Raw. operoso" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO 2000 Persone fisiche".

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998. Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 6 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze)

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato. L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.

Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un **quinto** del minimo (Lire 100.000, pari ad 1/5 di Lire 500 mila, ovvero ad Euro 51,65, pari ad 1/5 di Euro 258,23).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

a. Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b. Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al **20** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di Lire 62.500, pari a Euro 32,28 (pari ad 1/8 di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

□ Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Ai fini della compilazione del quadro RC del Modello UNICO 2000, i redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si distinguono in:

1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spettano le detrazioni (da indicare nella sezione I, righe da RC1 a RC4 del Quadro RC) che comprendono:

- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. In questa APPENDICE alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti a chi svolge lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- le somme percepite come borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in base ai piani di inserimento professionale), ricevute al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e solo se per queste somme non è stata prevista una specifica esenzione. Al riguardo vedere in questa APPENDICE la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Aziende sanitarie locali (ASL) con contratto di lavoro dipendente (ad esempio: biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

2. Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni (da indicare nella sezione II, righe da RC7 a RC8 del Quadro RC) che comprendono:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (vedere in questa APPENDICE la voce "Attività libero professionale intramuraria").

Gli assegni periodici e le rendite si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dal relativo titolo.

□ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno

di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2000 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

□ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogo natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre al Ministero delle Finanze un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

❑ Rettifica del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono rettificare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello Unico. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "Rettificativa" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello Unico, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello Unico per rettificare e sostituire del Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del Modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un Modello Unico sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il Modello Unico può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello Unico sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

Attenzione: se nel Modello 730 riscontra errori commessi dallo stesso contribuente, la cui correzione determina a suo favore un rimborso o un minor debito, sarà possibile presentare, entro il **31 ottobre 2000**, un nuovo Modello 730 ad un CAF con la relativa documentazione. Il CAF provvederà alla verifica ed all'elaborazione (anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto).

❑ Rettifica del Modello UNICO

I contribuenti possono rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Il contribuente deve barrare la casella "Rettificativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del Modello Unico. I contribuenti che presentano la dichiarazione per rettificare e sostituire la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.

In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 10.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato nella colonna 1.

In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 9 l'ammontare del canone della colonna 6 rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 9 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato nella colonna 1.

□ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

- 1) sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- 2) l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

□ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23 a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da Lire 1 milione, pari a Euro 516,46, a Lire 10 milioni, pari a Euro 5.164,57.

Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile infe-

riore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione e del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.

La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200 mila, pari a Euro 103,29, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della Legge n. 146 del 24 aprile 1980, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

□ Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo della dichiarazione le Direzioni Regionali delle Entrate organizzano servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili. L'assistenza telefonica viene svolta sia attraverso numeri speciali attivati per l'occasione, sia attraverso il numero **164.75**, al quale rispondono gli operatori dei Centri di servizio o delle stesse Direzioni regionali numero che, peraltro, a seconda delle disponibilità di personale impegnato e del periodo di maggiore o minore richiesta da parte degli utenti, può presentare in molti casi difficoltà di accesso.

Si consiglia, pertanto, di telefonare fuori dalle ore di punta (ore 10-13) e nel caso che perdurino le difficoltà di accesso, di rivolgersi all'assistenza degli sportelli.

Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (**389-398**) e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).

Con il numero **164.74**, anche via fax, è inoltre possibile ottenere in automatico numerose informazioni di carattere fiscale, al costo di due soli scatti, qualunque sia la durata e la provenienza della chiamata.

Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero **164.74** e di rivolgersi solo in caso di reale necessità ai numeri presidiati dagli operatori, spesso sovraccarichi di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.

In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.

Attenzione: Per motivi tecnici possono verificarsi difficoltà di collegamento con i numeri che iniziano col prefisso 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.

Rimborsi IRPEF.

Per ottenere le informazioni dal numero 164-74 sui propri rimborsi IRPEF è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C	= 2	D-E-F	= 3	G-H-I	= 4
J-K-L	= 5	M-N-O	= 6	P-R-S	= 7
T-U-V	= 8	W-X-Y	= 9	Q-Z	= 0

Esempio: NTN FRZ67P12 H501S
diventa: 686 370 67712 45017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare. Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra. Attraverso il sito (www.finanze.it) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

□ Soggetti con almeno 50 dipendenti

A partire da quest'anno, i soggetti con un numero di dipendenti superiore o uguale a 50 presentano la dichiarazione in via telematica.

Il numero dei dipendenti va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuto nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno per tutte le dichiarazioni che devono essere presentate.

Conseguentemente un soggetto che alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligato a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 31 dicembre 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del Modello 770/2000.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione (da lui predisposta o che il dichiarante gli ha consegnato già compilata).

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettono direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite un intermediario.

I soggetti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

□ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevede la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a carico (per il 2000 la detrazione invece sarà del 36%). Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di **Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53**, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli

interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende usufruire della detrazione.

La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute.

Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende usufruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, che attuano le norme dettate dall'art. 1 della Legge n. 449 del 1997, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcune pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.

In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa.

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

❑ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

1. spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"), per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riga RP2**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambolanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di Lire 250.000, pari a Euro 129,11;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzeria;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.

Attenzione: Si può usufruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**righe RP26, RP27, RP28 e RP29**).

2. Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'auto-sufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"). Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer o un sussidio telematico (**riga RP2**);
3. spese per mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga RP3). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione alle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i **motoveicoli** di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Per gli **autoveicoli** si tratta di:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. a) art. 54);
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 54);
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

Gli adattamenti ai veicoli (riferiti sia al sistema di guida sia alla struttura della carrozzeria) devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti. Tra i principali adattamenti rientrano:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Se a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Va puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo d'acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi d'esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di Lire 35 milioni, pari a Euro 18.075,99. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di Lire 35 milioni, pari a Euro 18.075,99, va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992, le cui impedito capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. In merito alle ridotte o impedito capacità motorie permanenti dei portatori di handicap vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap".

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei rigli **RP1, RP2, RP3 e RP22** occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata da chi percepisce le somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata da chi percepisce le

somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopradescritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli citati sopra, nemmeno per motivi di tutela della riservatezza.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari. Si ricorda che le spese di trasferimento e soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute, non possono rientrare tra quelle che danno diritto alla detrazione poiché non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

□ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del TUIR. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la

pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire, pari ad Euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) e c) del TUIR. In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e ac-

cettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);

- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
- Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da Lire 500.000 pari a Euro 256,23 a Lire 4.000.000 pari a Euro 2065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA.....	151
AFGHANISTAN	002	COSTARICA.....	019	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA.....	259	SALOMONE, ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SAVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICANA, REPUBBLICA.....	063	MACAO	059	SAMOA	131
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	EAST TINOR	287	MADAGASCAR	104	SANT'ELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MALAWI	056	SENEGAL	152
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MALI	149	SIERRA LEONE	153
ARUBA.....	212	FALKLAND	190	MALTA	105	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAR OER, ISOLE	204	MAN, ISOLA	203	SIRIA.....	065
AUSTRALIA	007	FIIJI, ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI.....	219	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA	028	MARSHALL, ISOLE	217	SOMALIA	066
AZZORRE, ISOLE	234	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOUTH GEORGI	283
BAHAMA	160	FUJIYRAH	241	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
BAHREIN.....	169	GABON	157	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MEIILIA	231	ST PIERRE E MIQUELON	248
BELGIO	009	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BELIZE.....	198	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BENIN.....	158	GIAMAICA	082	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAN.....	070
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GOUGH	228	MYANMAR.....	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA.....	098	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOUVET	280	GRENADA	156	NAURU	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE	011	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI	125	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUAM	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO.....	142	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMERUN	119	GUERNSEY	201	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA.....	048	TOGO	155
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKEIAU	236
CANARIE, ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAROLINE, ISOLE	256	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAYMAN ISLANDS	211	HEARD E MC DONALD ISLANDS	284	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CECA, REPUBBLICA	275	HONDURAS	035	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TURKS E CAICOS	210
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CHAGOS, ISOLE	255	IRAN	039	PARAGUAY	052	UCRAINA.....	263
CHRISTMAS.....	282	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA.....	132
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CILE	015	ISLANDA	041	PERÙ	053	UNGHERIA	077
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CIPRO	101	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CITTÀ DEL VATICANO	093	JERSEY	202	POLONIA	054	VANUATU	121
CLIPPERTON	223	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
COCOS (KEELING) ISLANDS	281	KAMPUCHEA	135	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO Di MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COMORE, ISOLE	176	KENYA	116	QATAR	168	VIETNAM	062
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA.....	018	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	KUWAIT	126	REUNION	247	YEMEN.....	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	ROMANIA.....	061	ZAMBIA	058
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	RUSSIA	262	ZIMBABWE	073
		LETONIA.....	258				

COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUTA
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0,2	A350	ARADEO	LE	0,2
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,2	A360	ARCADE	TV	0,2
A015	ACCADIA	FG	0,2	A367	ARCHI	CH	0,2
A017	ACCETTURA	MT	0,2	A377	ARCUGNANO	VI	0,2
A018	ACCIANO	AQ	0,2	A383	ARDESIO	BG	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2	A385	ARDORE	RC	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,1	A387	ARENA PO	PV	0,2
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2	A391	ARGEGNO	CO	0,2
A028	ACIREALE	CT	0,1	A394	ARGENTERA	CN	0,2
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,2	A398	ARI	CH	0,2
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,2	A403	ARIENZO	CE	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2	A414	ARMENO	NO	0,1
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2	A425	ARNESANO	LE	0,2
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,2	A429	ARONA	NO	0,2
A045	ACQUASPARTA	TR	0,2	A432	ARPAISE	BN	0,2
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2	A433	ARPINO	FR	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,2	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,2
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,18	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,2
M211	ACQUEDOLCI	ME	0,2	A439	ARRONE	TR	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,2	A443	ARSIE'	BL	0,2
A055	ADELFA	BA	0,2	A451	ARTOGNE	BS	0,2
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,2	A455	ARZANO	NA	0,2
A059	ADRIA	RO	0,2	A456	ARZENE	PN	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,2	A458	ARZERGRANDE	PD	0,2
A065	AFRICO	RC	0,2	A460	ASCEA	SA	0,2
A067	AGAZZANO	PC	0,2	A462	ASCOLI PICENO	AP	0,2
A074	AGLIE'	TO	0,1	A464	ASCREA	RI	0,2
A083	AGORDO	BL	0,2	A477	ASSOLO	OR	0,2
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2	A486	ATINA	FR	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0,2	A487	ATRANI	SA	0,1
A092	AGUGLIANO	AN	0,2	A488	ATRI	TE	0,2
A100	AIELLI	AQ	0,2	A489	ATRIPALDA	AV	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2	A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,2	A495	AULETTA	SA	0,2
A110	AIROLA	BN	0,2	A499	AURIGO	IM	0,2
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0,2	A503	AUSTIS	NU	0,2
A118	ALAGNA	PV	0,2	A506	AVEGNO	GE	0,15
A120	ALANNO	PE	0,2	A508	AVELLA	AV	0,2
A123	ALATRI	FR	0,15	A509	AVELLINO	AV	0,1
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,2	A512	AVERSA	CE	0,2
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,2	A514	AVETRANA	TA	0,2
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,2	A517	AVIATICO	BG	0,2
A138	ALBARETO	PR	0,2	A519	AVIGLIANO	PZ	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,1	A525	AZEGLIO	TO	0,2
A145	ALBENGA	SV	0,2	A526	AZZANELLO	CR	0,1
A150	ALBERONA	FG	0,2	A529	AZZANO MELLA	BS	0,2
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,2	A531	AZZATE	VA	0,2
A160	ALBIDONA	CS	0,2	A532	AZZIO	VA	0,1
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,2	A540	BADIA CALAVENA	VR	0,1
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,1	A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A182	ALESSANDRIA	AL	0,2	A539	BADIA POLESINE	RO	0,2
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2	A542	BADOLATO	CZ	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,2	A544	BAGALADI	RC	0,2
A193	ALGUA	BG	0,2	A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,1
A194	ALI'	ME	0,2	A550	BAGNARIA	PV	0,2
A201	ALI' TERME	ME	0,2	A555	BAGNASCO	CN	0,2
A195	ALIA	PA	0,2	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,2
A202	ALIMENA	PA	0,2	A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,2
A206	ALLEGHE	BL	0,2	A580	BAIANO	AV	0,2
A207	ALLERONA	TR	0,2	A587	BALANGERO	TO	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,2	A593	BALESTRINO	SV	0,2
A214	ALME'	BG	0,2	A604	BALVANO	PZ	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,2	A605	BALZOLA	AL	0,2
A226	ALTARE	SV	0,1	A613	BAONE	PD	0,2
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,2	A615	BARAGIANO	PZ	0,2
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,1	A619	BARASSO	VA	0,2
A233	ALTIDONA	AP	0,2	A625	BARBANIA	TO	0,1
A234	ALTILIA	CS	0,2	A629	BARBARESCO	CN	0,2
A235	ALTINO	CH	0,2	A630	BARBARIGA	BS	0,2
A236	ALTISSIMO	VI	0,2	A631	BARBATA	BG	0,2
A240	ALTOMONTE	CS	0,2	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2	A645	BARDELLO	VA	0,2
A244	ALVITO	FR	0,1	A652	BAREGGIO	MI	0,2
A251	AMALFI	SA	0,2	A657	BARGA	LU	0,2
A256	AMASENO	FR	0,2	A658	BARGAGLI	GE	0,2
A257	AMATO	CZ	0,2	A661	BARGHE	BS	0,2
A259	AMBIVERE	BG	0,2	A663	BARI SARDO	NU	0,2
A265	AMOROSI	BN	0,1	A664	BARIANO	BG	0,1
A271	ANCONA	AN	0,2	A666	BARILE	PZ	0,2
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,2	A668	BARLASSINA	MI	0,2
A282	ANDRATE	TO	0,2	A670	BARNI	CO	0,2
A284	ANDRETTA	AV	0,2	A673	BARONE CANAVESE	TO	0,2
A285	ANDRIA	BA	0,2	A674	BARONISSI	SA	0,2
A286	ANDRIANO	BZ	0,1	A684	BARZANA	BG	0,2
A292	ANGIARI	VR	0,2	A692	BASCIANO	TE	0,2
A294	ANGRI	SA	0,2	A697	BASIANO	MI	0,2
A295	ANGROGNA	TO	0,2	A698	BASICO'	ME	0,2
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,2	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,2
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,1	A707	BASSIANO	LT	0,2
A303	ANOIA	RC	0,2	A708	BASSIGNANA	AL	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,2	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,2
A314	ANTONIMINA	RC	0,2	A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,2
A315	ANTRODOCO	RI	0,2	A718	BATTUDA	PV	0,2
A323	ANZIO	RM	0,2	A731	BEDONIA	PR	0,2
A330	APOLLOSA	BN	0,2	A732	BEDULITA	BG	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,2	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,2
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,2	A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2
A339	APRICENA	FG	0,2	A780	BENESTARE	RC	0,2
A340	APRIGLIANO	CS	0,2	A782	BENEVELLO	CN	0,2
A341	APRILIA	LT	0,2	A783	BENEVENTO	BN	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A784	BENNA	BI	0,2	B236	BUBBIO	AT	0,2
A792	BEREGUARDO	PV	0,2	B238	BUCCHIANICO	CH	0,2
A798	BERGOLO	CN	0,2	B250	BUGGERRU	CA	0,2
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2	B258	BUGUGGIATE	VA	0,2
A816	BERZO DEMO	BS	0,2	B262	BULGAROGRASSO	CO	0,2
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,1	B266	BUONABITACOLO	SA	0,2
A819	BESANO	VA	0,2	B279	BUROLO	TO	0,2
A831	BETTOLA	PC	0,2	B287	BUSCEMI	SR	0,2
A835	BEVAGNA	PG	0,1	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,2
A837	BEVILACQUA	VR	0,2	B332	CADEO	PC	0,2
A859	BIELLA	BI	0,2	B347	CADREZZATE	VA	0,2
A872	BINASCO	MI	0,1	B354	CAGLIARI	CA	0,2
A876	BIOGLIO	BI	0,2	B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2
A881	BISACCIA	AV	0,2	B366	CAIOLO	SO	0,2
A882	BISACQUINO	PA	0,2	B374	CALABRITTO	AV	0,2
A883	BISCEGLIE	BA	0,2	B376	CALAMANDRANA	AT	0,2
A885	BISENTI	TE	0,1	B379	CALANNA	RC	0,2
A887	BISIGNANO	CS	0,2	B384	CALATABIANO	CT	0,2
A889	BISTAGNO	AL	0,15	B385	CALATAFIMI	TP	0,2
A894	BITRITTO	BA	0,2	B388	CALCATA	VT	0,2
A857	BLERA	VT	0,2	B390	CALCI	PI	0,2
A904	BLESSAGNO	CO	0,2	B402	CALDIERO	VR	0,2
A906	BOARA PISANI	PD	0,2	B408	CALESTANO	PR	0,2
A914	BOCCIOLETO	VC	0,2	B417	CALLABIANA	BI	0,2
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,2	B419	CALLIANO	TN	0,2
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,2	B430	CALTAVUTURO	PA	0,2
A922	BOGLIASCO	GE	0,2	B432	CALTO	RO	0,2
A929	BOGOGNO	NO	0,2	B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,2
A930	BOIANO	CB	0,2	B437	CALVANICO	SA	0,2
A931	BOISSANO	SV	0,2	B441	CALVENE	VI	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,1	B443	CALVERA	PZ	0,2
A948	BOLOTANA	NU	0,2	B444	CALVI	BN	0,2
A955	BOMARZO	VT	0,2	B452	CALVIZZANO	NA	0,2
A956	BOMBA	CH	0,2	B453	CAMAGNA MONFERRATO	LO	0,1
A957	BOMPENSIERE	CL	0,2	B456	CAMAIRAGO	AL	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,2	B463	CAMBIASCA	VB	0,2
A964	BONAVIGO	VR	0,2	B465	CAMBURZANO	BI	0,2
A970	BONEA	BN	0,2	B467	CAMERANA	CN	0,1
A973	BONIFATI	CS	0,2	B468	CAMERANO	AN	0,2
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,1	B470	CAMERATA PICENA	AN	0,2
B003	BORGIALLO	TO	0,2	B476	CAMEROTA	SA	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,2	B477	CAMIGLIANO	CE	0,2
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,2	B482	CAMINO	AL	0,2
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,2	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,2	B486	CAMMARATA	AG	0,2
B043	BORGO TICINO	NO	0,2	B489	CAMO	CN	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,2	B492	CAMPAGNA	SA	0,2
A996	BORGO VELINO	RI	0,2	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,2
B011	BORGOFORTE	MN	0,2	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,1
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,2	B497	CAMPAGNATICO	GR	0,2
B018	BORGOMALE	CN	0,2	B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B020	BORGOMARO	IM	0,2	B515	CAMPLI	TE	0,2
B021	BORGOMASINO	TO	0,2	B516	CAMPO CALABRO	RC	0,2
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2	B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,2	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,2
B049	BORMIO	SO	0,2	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,2
B051	BORNASCO	PV	0,2	B527	CAMPODIMELE	LT	0,2
B054	BORNO	BS	0,2	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B056	BORORE	NU	0,2	B534	CAMPOFILONE	AP	0,2
B058	BORRIANA	BI	0,2	B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,2	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,2	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,2
B079	BOSIA	CN	0,2	B551	CAMPOMORONE	GE	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2	B554	CAMPONOGARA	VE	0,2
B099	BOVA MARINA	RC	0,2	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,2
B104	BOVINO	FG	0,2	B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,2
B106	BOVOLENTA	PD	0,2	B578	CANARO	RO	0,2
B107	BOVOLONE	VR	0,2	B586	CANDELO	BI	0,2
B109	BOZZOLE	AL	0,2	B590	CANDIDA	AV	0,2
B112	BRACCA	BG	0,1	B591	CANDIDONI	RC	0,2
B114	BRACCIANO	RM	0,1	B599	CANEVINO	PV	0,2
B118	BRANCALEONE	RC	0,2	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,2
B121	BRANDIZZO	TO	0,2	B604	CANINO	VT	0,2
B126	BREBBIA	VA	0,2	B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,2
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,2	B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,2
B131	BREGANO	VA	0,2	B620	CANOSA SANNITA	CH	0,2
B132	BREGANZE	VI	0,1	B621	CANOSIO	CN	0,1
B137	BREMBATE	BG	0,2	B627	CANTALICE	RI	0,2
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,2	B628	CANTALUPA	TO	0,2
B143	BRENDOLA	VI	0,1	B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,2
B144	BRENNA	CO	0,2	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,2
B149	BRENO	BS	0,2	B635	CANTERANO	RM	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,2	B641	CANZO	CO	0,2
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,2	B642	CAORLE	VE	0,2
B160	BRESSANONE	BZ	0,2	B643	CAORSO	PC	0,2
B162	BRESSO	MI	0,2	B645	CAPACI	PA	0,2
B169	BRIATICO	VV	0,2	B647	CAPANNOLI	PI	0,05
B172	BRIENNO	CO	0,2	B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1	B661	CAPIZZONE	BG	0,2
B180	BRINDISI	BR	0,2	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,165
B188	BRISIGHELLA	RA	0,2	B667	CAPODRISE	CE	0,2
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,2	B670	CAPOLONA	AR	0,2
B193	BRITTOLI	PE	0,2	B675	CAPOTERRA	CA	0,2
B197	BROGNATURO	VV	0,2	B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B200	BRONDELLO	CN	0,2	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B201	BRONI	PV	0,2	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,2	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,2
B218	BRUNATE	CO	0,1	B691	CAPRAROLA	VT	0,2
B225	BRUSASCO	TO	0,2	B696	CAPRI	NA	0,2
B227	BRUSCIANO	NA	0,15	B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B235	BUBBIANO	MI	0,2	B707	CAPRIGLIO	AT	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
B715	CAPUA	CE	0,2	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,1	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,2
B724	CARAPELLE	FG	0,2	C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,2
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0,2	C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
B727	CARASSAI	AP	0,2	C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,2
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1	C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
B733	CARAVINO	TO	0,2	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,2
B734	CARAVONICA	IM	0,2	C173	CASTELLINALDO	CN	0,2
B735	CARBOGNANO	VT	0,2	C177	CASTELLIRI	FR	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,1	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
B744	CARBONERA	TV	0,2	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2
B762	CAREMA	TO	0,2	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,2
B766	CARERI	RC	0,2	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,2
B774	CARIATI	CS	0,2	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,2	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,2
B779	CARINARO	CE	0,2	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,2
B780	CARINI	PA	0,2	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2	C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
B784	CARLANTINO	FG	0,2	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,2
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,2
B796	CARNAGO	VA	0,2	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,2
B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	0,2	C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
B804	CARONIA	ME	0,2	C250	CASTELPOTO	BN	0,2
B808	CAROSINO	TA	0,2	C272	CASTELSARDO	SS	0,2
B809	CAROVIGNO	BR	0,2	C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
B813	CARPANZANO	CS	0,2	C200	CASTELVERRINO	IS	0,2
B816	CARPEGNA	PU	0,2	C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
B817	CARPENEDOLO	BS	0,15	C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,2
B820	CARPIANO	MI	0,2	C290	CASTELVISCONTI	CR	0,1
B829	CARPINO	FG	0,1	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,2
B842	CARSOLI	AQ	0,2	C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,1	C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,2
B846	CARTOCETO	PU	0,2	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,2
B854	CARVICO	BG	0,2	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,2
B859	CASACANDITELLA	CH	0,2	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,2
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,2	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,2	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,2
B865	CASALBORDINO	CH	0,2	C321	CASTIGNANO	AP	0,2
B866	CASALBORE	AV	0,2	C322	CASTILENTI	TE	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,2	C331	CASTORANO	AP	0,2
B873	CASALDUNI	BN	0,1	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,2
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2	C340	CASTROCELO	FR	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2	C347	CASTROREALE	ME	0,2
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2	C348	CASTROREGIO	CS	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,2	C352	CATANZARO	CZ	0,1
B912	CASALSERUGO	PD	0,2	C353	CATENANUOVA	EN	0,2
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2	C354	CATIGNANO	PE	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,2	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2
B921	CASALZUIGNO	VA	0,2	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,2
B927	CASANOVA IERRONE	SV	0,2	C363	CAVAGLIA'	BI	0,2
B933	CASAPINTA	BI	0,2	C369	CAVAGNOLO	TO	0,2
B937	CASARGO	LC	0,2	C377	CAVALLINO	LE	0,2
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,2	C390	CAVE	RM	0,1
B945	CASATISMA	PV	0,2	C413	CECCANO	FR	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,1	C417	CEDEGOLO	BS	0,2
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,2	C421	CEFALU'	PA	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0,2	C432	CELLA MONTE	AL	0,2
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2	C436	CELLAMARE	BA	0,1
B963	CASERTA	CE	0,2	C443	CELLE LIGURE	SV	0,2
B966	CASIGNANA	RC	0,2	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,2
B967	CASINA	RE	0,2	C450	CELLIO	VC	0,2
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,2	C456	CENATE SOPRA	BG	0,2
A472	CASPERIA	RI	0,1	C457	CENATE SOTTO	BG	0,2
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,2	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,2
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,2	C470	CENTOLA	SA	0,2
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,2	C476	CEPPALONI	BN	0,2
C014	CASSINA DE' PECCCHI	MI	0,2	C479	CEPRANO	FR	0,2
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2	C480	CERAMI	EN	0,1
C022	CASSINASCIO	AT	0,2	C481	CERANESI	GE	0,2
C027	CASSINE	AL	0,2	C485	CERASO	SA	0,2
C034	CASSINO	FR	0,2	C487	CERCENASCIO	TO	0,15
C041	CASTAGNARO	VR	0,2	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,1	C495	CERCOLA	NA	0,1
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2	C497	CERES	TO	0,2
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,2	C503	CERESETO	AL	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2	C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2	C513	CERIGNALE	PC	0,2
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0,2	C514	CERIGNOLA	FG	0,2
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,2	C516	CERMENATE	CO	0,2
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,1	C517	CERMIGNANO	TE	0,2
C102	CASTEL FOCOGLIANO	AR	0,1	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,2	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,2	C524	CERRETO D'ESI	AN	0,2
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2	C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,2
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2	C525	CERRETO SANNITA	BN	0,2
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,2	C531	CERRINA	AL	0,2
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2	C538	CERRO VERONESE	VR	0,2
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,2	C542	CERVA	CZ	0,2
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,2	C545	CERVARO	FR	0,2
C074	CASTELDACCIA	PA	0,2	C552	CERVETERI	RM	0,2
C080	CASTELDELICI	PU	0,2	C554	CERVICATI	CS	0,2
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,2	C557	CERVINARA	AV	0,2
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2	C566	CESANO MADERNO	MI	0,2
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,05	C568	CESARO'	ME	0,2
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,2	C569	CESATE	MI	0,2
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,2	C576	CESINALI	AV	0,2
C125	CASTELLABATE	SA	0,2	C578	CESIO	IM	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,2	C580	CESSALTO	TV	0,2
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2	C581	CESSANITI	VV	0,2
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2	C589	CEVA	CN	0,2
C136	CASTELLANETA	TA	0,2	C591	CEVO	BS	0,2
C140	CASTELLAR	CN	0,2	C605	CHIAMPO	VI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
C614	CHIARANO	TV	0,2	D111	COSTA DI SERINA	BG	0,1
C615	CHIARAVALLE	AN	0,2	D117	COSTA VOLPINO	BG	0,15
C624	CHIAVERANO	TO	0,2	D108	COSTACCIARO	PG	0,18
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,2	D114	COSTARAINERA	IM	0,1
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2	D118	COSTERMANO	VR	0,2
C633	CHIEUTI	FG	0,2	D127	COZZO	PV	0,2
C634	CHIEVE	CR	0,05	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,2
C648	CHITTIGNANO	AR	0,2	D142	CREMA	CR	0,2
C650	CHIUPPANO	VI	0,2	D143	CREMELLA	LC	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,1	D154	CRESCENTINO	VC	0,2
C657	CHIUSANICO	IM	0,2	D156	CRESPADORO	VI	0,2
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,2	D159	CRESPIATICA	LO	0,2
C661	CHIUSDINO	SI	0,2	D161	CRESPINO	RO	0,2
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,2	D162	CRESSA	NO	0,2
C665	CHIVASSO	TO	0,2	D165	CREVACUORE	BI	0,2
M272	CIAMPINO	RM	0,2	D170	CRISPANO	NA	0,2
C673	CICAGNA	GE	0,2	D171	CRISPANO	TA	0,2
C674	CICALA	CZ	0,2	D172	CRISOLO	CN	0,2
C675	CICCIANO	NA	0,2	D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,2
C676	CICERALE	SA	0,2	D197	CUCEGLIO	TO	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,2	D198	CUGGIONO	MI	0,2
C695	CIMINA'	RC	0,2	D201	CUGNOLI	PE	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,1	D202	CUMIANA	TO	0,1
C708	CINISI	PA	0,2	D208	CUORGNE'	TO	0,1
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2	D209	CUPELLO	CH	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2	D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,2
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,2	D211	CUPRAMONTANA	AN	0,2
C716	CIORLANO	CE	0,2	D216	CUREGGIO	NO	0,2
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0,2	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,2
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2	D219	CURINO	BI	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,2	D229	CUSAGO	MI	0,15
C741	CISTERNINO	BR	0,2	D231	CUSANO MILANINO	MI	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2	D230	CUSANO MUTRI	BN	0,2
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,2	D232	CUSINO	CO	0,2
C747	CITTANOVA	RC	0,2	D234	CUSTONACI	TP	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2	D238	CUVEGLIO	VA	0,2
C755	CIVEZZA	IM	0,2	D239	CUVIO	VA	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,2	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,2
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,2	D255	DAVAGNA	GE	0,2
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,2	D256	DAVERIO	VA	0,2
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,2	D257	DAVOLI	CZ	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,2	D267	DELIA	CL	0,2
C816	CODOGNO	LO	0,2	D268	DELIANUOVA	RC	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,2	D272	DENICE	AL	0,2
C823	COGOLETO	GE	0,2	D286	DESIO	MI	0,2
C830	COLBORDOLO	PU	0,2	D289	DIAMANTE	CS	0,2
C838	COLI	PC	0,2	D297	DIANO MARINA	IM	0,2
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,2	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,2
C844	COLLARMELE	AQ	0,2	D304	DIPIGNANO	CS	0,2
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1	D309	DIVIGNANO	NO	0,2
C857	COLLE DI TORA	RI	0,1	D315	DOGLIOLA	CH	0,2
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,2	D323	DOLIANOVA	CA	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,2	D325	DOLO	VE	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,2	D334	DOMUSNOVAS	CA	0,2
C862	COLLELONGO	AQ	0,2	D339	DONATO	BI	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2	D348	DORNO	PV	0,1
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,1	D350	DORZANO	BI	0,2
C888	COLOBRARO	MT	0,1	D367	DRESANO	MI	0,2
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,2	M300	DUE CARRARE	PD	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2	D394	ELICE	PE	0,2
C903	COLORINA	SO	0,2	D401	ELVA	CN	0,1
C911	COMABBIO	VA	0,2	D411	ENTRATICO	BG	0,2
C914	COMANO	MS	0,1	D415	ERACLEA	VE	0,2
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,2	D420	ERBEZZO	VR	0,2
C928	COMITINI	AG	0,02	D422	ERCHIE	BR	0,2
C933	COMO	CO	0,2	D423	ERICE	TP	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,2	D428	ERVE	LC	0,2
C937	COMUN NUOVO	BG	0,1	D429	ESANATOGLIA	MC	0,2
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,2	D445	EUPILIO	CO	0,2
C943	CONCAMARISE	VR	0,2	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,2
C952	CONCOREZZO	MI	0,2	D451	FABRIANO	AN	0,2
C954	CONDOFURI	RC	0,2	D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
C956	CONDRO'	ME	0,2	D454	FABRO	TR	0,2
C957	CONEGLIANO	TV	0,2	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,2	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,2	D469	FAICCHIO	BN	0,2
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1	D470	FALCADE	BL	0,2
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,2
C977	CONZANO	AL	0,2	D477	FALERONE	AP	0,2
C978	COPERTINO	LE	0,1	D480	FALLO	CH	0,2
C982	CORANA	PV	0,2	D483	FALVATERRA	FR	0,2
C983	CORATO	BA	0,2	D488	FANO	PU	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,2	D489	FANO ADRIANO	TE	0,2
C987	CORBOLA	RO	0,2	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0,2
C988	CORCHIANO	VT	0,2	D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,2	D496	FARA VICENTINO	VI	0,2
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,2	D502	FARINI	PC	0,2
D007	CORINALDO	AN	0,2	D509	FASCIA	GE	0,2
D008	CORIO	TO	0,2	D532	FENESTRELLE	TO	0,2
D016	CORNALBA	BG	0,2	D538	FERENTILLO	TR	0,2
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,2	D539	FERENTINO	FR	0,2
D026	CORNIGLIO	PR	0,2	D540	FERLA	SR	0,2
D040	CORREZZOLA	PD	0,2	D542	FERMO	AP	0,2
D078	CORVARA	PE	0,1	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,2
D086	COSENZA	CS	0,2	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,2
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,2	D557	FERRUZZANO	RC	0,2
D094	COSSATO	BI	0,2	D560	FIAMIGNANO	RI	0,1
D095	COSSERIA	SV	0,1	D568	FICAROLO	RO	0,2
D096	COSSIGNANO	AP	0,2	D569	FICARRA	ME	0,2
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0,2	D575	FIESOLE	FI	0,2
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,2	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,1	D963	GEMONIO	VA	0,2
D588	FILAGO	BG	0,1	D964	GENAZZANO	RM	0,2
D592	FILETTO	CH	0,2	D969	GENOVA	GE	0,2
D605	FINO MORNASCO	CO	0,2	D983	GERMAGNANO	TO	0,2
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,2	D986	GERMASINO	CO	0,2
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,2	D988	GEROCARNE	VV	0,2
D619	FIUMARA	RC	0,2	E010	GIANICO	BS	0,2
D622	FIUMEDINISI	ME	0,2	E013	GIARDINELLO	PA	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,2	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,2
M297	FIUMICINO	RM	0,1	E015	GIAROLE	AL	0,2
D635	FLORESTA	ME	0,2	E016	GIARRATANA	RG	0,2
D644	FOGLIANISE	BN	0,2	E017	GIARRE	CT	0,05
D646	FOGLIZZO	TO	0,2	E023	GIBELLINA	TP	0,1
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,2	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,2
D652	FOLIGNANO	AP	0,2	E031	GIMIGLIANO	CZ	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2	E033	GINESTRA	PZ	0,1
D662	FONDI	LT	0,2	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
D665	FONNI	NU	0,1	E037	GIOI	SA	0,2
D667	FONTANA LIRI	FR	0,2	E040	GIOIA DEI MARSÌ	AQ	0,1
D672	FONTANELLA	BG	0,2	E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,2
D673	FONTANELLATO	PR	0,1	E045	GIOVE	TR	0,2
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2	E050	GIRIFALCO	CZ	0,1
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2	E052	GISSI	CH	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,2	E053	GIUGGIANELLO	LE	0,2
D683	FONTEGRECA	CE	0,2	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
D688	FOPPOLO	BG	0,2	E055	GIULIANA	PA	0,2
D691	FORCE	AP	0,2	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,2
D696	FORENZA	PZ	0,2	E058	GIULIANOVA	TE	0,2
D702	FORIO	NA	0,2	E068	GIZZERIA	CZ	0,2
D707	FORMELLO	RM	0,2	E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2	E074	GODRANO	PA	0,2
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2	E078	GOITO	MN	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,2	E079	GOLASECCA	VA	0,2
D738	FOSSACESIA	CH	0,1	M274	GOLFO ARANCI	SS	0,2
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,2	E086	GONNESA	CA	0,1
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,2	E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,2
D751	FRABOSA SOPRALTA	CN	0,2	E089	GONZAGA	MN	0,2
D559	FRACONALTO	AL	0,2	E091	GORGA	RM	0,2
D754	FRAGAGNANO	TA	0,2	E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,2	E106	GORNO	BG	0,1
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,2	E109	GORRETO	GE	0,2
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,2	E111	GORZEGNO	CN	0,2
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,2	E115	GOTTASECCA	CN	0,1
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2	E120	GOZZANO	NO	0,1
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1	E126	GRADOLI	VT	0,2
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,2	E130	GRAGLIA	BI	0,2
D768	FRANCOFONTE	SR	0,1	E134	GRANA	AT	0,1
D770	FRASCARO	AL	0,2	E138	GRANCONA	VI	0,2
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,2	E144	GRANTOLA	VA	0,2
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,1	E147	GRASSANO	MT	0,2
D780	FRASSINETO PO	AL	0,2	E149	GRATTERI	PA	0,2
D781	FRASSINETTO	TO	0,2	E151	GRAVEDONA	CO	0,2
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,2	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,2
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,2
D790	FRATTAMINORE	NA	0,2	E158	GRAZZANISE	CE	0,2
D791	FRATTE ROSA	PU	0,2	E161	GRECI	AV	0,2
D793	FRAZZANO'	ME	0,1	E170	GREZZAGO	MI	0,2
D797	FRESONARA	AL	0,2	E177	GRIGNASCO	NO	0,2
D803	FRISA	CH	0,2	E180	GRIMALDI	CS	0,2
D805	FRONT	TO	0,2	E204	GROTTAFERRATA	RM	0,2
D807	FRONTINO	PU	0,2	E207	GROTTAMMARE	AP	0,2
D810	FROSINONE	FR	0,2	E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,2
D815	FUCECCHIO	FI	0,2	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,2
D818	FUMANE	VR	0,2	E212	GROTTERIA	RC	0,2
D819	FUMONE	FR	0,1	E224	GRUMO NEVANO	NA	0,2
D824	FURCI SICULO	ME	0,2	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,2
D825	FURNARI	ME	0,2	E234	GUAMAGGIORE	CA	0,2
D826	FURORE	SA	0,2	E240	GUARDA VENETA	RO	0,2
D830	FUSINE	SO	0,2	E239	GUARDAVALLE	CZ	0,2
D835	GABIANO	AL	0,2	E241	GUARDEA	TR	0,2
D836	GABICCE MARE	PU	0,2	E243	GUARDIAGRELE	CH	0,2
D844	GAGGI	ME	0,2	E248	GUARDIAREGIA	CB	0,2
D845	GAGGIANO	MI	0,1	E256	GUBBIO	PG	0,2
D848	GAGLIANICO	BI	0,2	E259	GUGLIONESI	CB	0,2
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2	E266	GUILMI	CH	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0,2	E270	GUSPINI	CA	0,2
D855	GAIBA	RO	0,2	E284	ILLASI	VR	0,2
D856	GAIOLA	CN	0,2	E287	IMBERSAGO	LC	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,2	E291	IMPRUNETA	FI	0,2
D859	GAIRO	NU	0,2	E292	INARZO	VA	0,2
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,2	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2
D862	GALATINA	LE	0,2	E301	INGRIA	TO	0,2
D868	GALGAGNANO	LO	0,2	E309	INVERIGO	CO	0,2
D869	GALLARATE	VA	0,2	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,1
D872	GALLIATE	NO	0,1	E311	INVERSO PINASCA	TO	0,2
D873	GALLIAVOLA	PV	0,1	E321	IONADI	VV	0,1
D883	GALLIPOLI	LE	0,2	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,2
D884	GALLO MATESE	CE	0,2	E329	ISCHIA	NA	0,2
D885	GALLODORO	ME	0,2	E332	ISCHITELLA	FG	0,2
D886	GALLUCCIO	CE	0,2	E335	ISERNIA	IS	0,2
D896	GAMBATESA	CB	0,2	E336	ISILI	NU	0,2
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,2	E337	ISNELLO	PA	0,2
D903	GANDELLINO	BG	0,2	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,2
D906	GANDOSSO	BG	0,2	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,2
D920	GARESSIO	CN	0,2	E358	ISOLA RIZZA	VR	0,2
D925	GARLASCO	PV	0,2	E364	ISORELLA	BS	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,2	E365	ISPANI	SA	0,1
D932	GASPERINA	CZ	0,2	E367	ISPRA	VA	0,2
D944	GAVI	AL	0,2	E368	ISSIGLIO	TO	0,2
D945	GAVIGNANO	RM	0,2	E374	ITALA	ME	0,2
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,1	E375	ITRI	LT	0,2
D960	GELA	CL	0,15	E376	ITTIREDDU	SS	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E379	IVREA	TO	0,2	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,2
E388	JESI	AN	0,1	E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E389	JOPPOLO	VV	0,1	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,2
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0,2	E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,2
E423	LA LOGGIA	TO	0,2	E790	MACUGNAGA	VB	0,2
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,2	E794	MADONE	BG	0,1
E393	LABRO	RI	0,2	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E395	LACCHIARELLA	MI	0,1	E801	MAGENTA	MI	0,2
E397	LACEDONIA	AV	0,2	E805	MAGIONE	PG	0,2
M212	LADISPOLI	RM	0,2	E806	MAGISANO	CZ	0,2
E405	LAGLIO	CO	0,2	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,2
E409	LAGONEGRO	PZ	0,2	E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,2
E416	LAINO	CO	0,2	E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,2	E815	MAGLIE	LE	0,2
E429	LAMON	BL	0,2	E817	MAGLIONE	TO	0,1
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,2	E818	MAGNACAVALLO	MN	0,15
E433	LAMPORO	VC	0,2	E819	MAGNAGO	MI	0,1
E435	LANCIANO	CH	0,2	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,1	E839	MAIORI	SA	0,2
E445	LANZO TORINESE	TO	0,2	E855	MALFA	ME	0,2
E447	LAPEDONA	AP	0,2	E859	MALITO	CS	0,2
E455	LARI	PI	0,2	E865	MALONNO	BS	0,2
M207	LARIANO	RM	0,2	E869	MALVAGNA	ME	0,1
E459	LASCARI	PA	0,2	E873	MAMMOLA	RC	0,2
E462	LASNIGO	CO	0,2	E876	MANDANICI	ME	0,2
E466	LA STRA A SIGNA	FI	0,2	E882	MANDURIA	TA	0,2
E472	LATINA	LT	0,2	E885	MANFREDONIA	FG	0,2
E474	LATRONICO	PZ	0,2	E887	MANGO	CN	0,2
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,2	M283	MANIACE	CT	0,2
E483	LAURIA	PZ	0,2	E900	MANZIANA	RM	0,2
E484	LAURIANO	TO	0,1	E901	MAPELLO	BG	0,1
E485	LAURINO	SA	0,2	E903	MARACALAGONIS	CA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,1	E904	MARANELLO	MO	0,2
E487	LAURO	AV	0,2	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,1
E489	LAVAGNO	VR	0,2	E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,2
E493	LAVELLO	PZ	0,2	E907	MARANO TICINO	NO	0,2
E510	LEGGIUNO	VA	0,2	E919	MARATEA	PZ	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,2	E924	MARCELLINA	RM	0,2
E519	LEIVI	GE	0,2	E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E520	LEMIE	TO	0,2	E932	MARCIANISE	CE	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,2	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,2
E523	LENI	ME	0,2	E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E525	LENNO	CO	0,2	E936	MARCON	VE	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,1	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2
E531	LENTELLA	CH	0,2	E954	MARIGLIANELLA	NA	0,2
E532	LENTINI	SR	0,2	E958	MARINO	RM	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2	E959	MARLENGO	BZ	0,2
E546	LESEGNO	CN	0,1	E960	MARLIANA	PT	0,2
E554	LETINO	CE	0,1	E963	MARMORA	CN	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,2	E968	MAROPATI	RC	0,2
E557	LETTERE	NA	0,2	E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,2
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,1	E978	MARTA	VT	0,2
E559	LETTOPALENA	CH	0,2	E979	MARTANO	LE	0,2
E566	LEVONE	TO	0,1	E980	MARTELLAGO	VE	0,2
E570	LIBERI	CE	0,2	E987	MARTINENGO	BG	0,2
E571	LIBRIZZI	ME	0,2	E989	MARTINSICURO	TE	0,2
E585	LIGONCHIO	RE	0,2	E995	MARUGGIO	TA	0,2
E588	LIMANA	BL	0,2	E999	MARZANO	PV	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,2	F002	MARZIO	VA	0,2
E591	LIMBIATE	MI	0,2	F004	MASCALI	CT	0,2
E592	LIMENA	PD	0,2	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
E594	LIMINA	ME	0,2	F009	MASER	TV	0,2
E607	LIPOMO	CO	0,2	F015	MASIO	AL	0,2
E613	LISCIANO NICCONI	PG	0,2	F023	MASSA	MS	0,1
E620	LIVERI	NA	0,2	F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,2	F021	MASSA FERMANA	AP	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2	F041	MASSELLO	TO	0,1
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,2	F044	MASSIGNANO	AP	0,2
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2	F050	MASULLAS	OR	0,1
D976	LOCRI	RC	0,1	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,1
E646	LOCULI	NU	0,2	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,2
E648	LODI	LO	0,2	M271	MAZZARRONE	CT	0,2
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,2	F080	MEDE	PV	0,2
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,1	F082	MEDESANO	PR	0,2
E669	LONGANO	IS	0,2	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,1	F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,2
E682	LONIGO	VI	0,2	F096	MELAZZO	AL	0,2
E688	LORENZANA	PI	0,2	F098	MELE	GE	0,2
E689	LOREO	RO	0,2	F100	MELEGNANO	MI	0,2
E690	LORETO	AN	0,2	F106	MELICUCCO	RC	0,2
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,1	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
E695	LORSICA	GE	0,2	F113	MELIZZANO	BN	0,2
E704	LOVERE	BG	0,2	F120	MENAGGIO	CO	0,2
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,2	F125	MENDICINO	CS	0,2
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,2	F130	MEOLO	VE	0,2
E712	LU	AL	0,2	F134	MERCALLO	VA	0,2
E715	LUCCA	LU	0,2	F136	MERCATINO CONCA	PU	0,2
E718	LUCIGNANO	AR	0,2	F147	MERI'	ME	0,2
E719	LUCINASCO	IM	0,2	F152	MESAGNE	BR	0,2
E727	LUGNACCO	TO	0,1	F158	MESSINA	ME	0,2
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,2	F162	META	NA	0,1
E734	LUINO	VA	0,2	F164	MEUGLIANO	TO	0,2
E737	LUMARZO	GE	0,2	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,2
E743	LUNANO	PU	0,2	F181	MEZZEGRA	CO	0,2
B387	LUNGAVILLA	PV	0,2	F184	MEZZOJUSO	PA	0,1
E745	LUNGRO	CS	0,2	F188	MEZZOMERICO	NO	0,2
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,2	F189	MIAGLIANO	BI	0,2
E751	LURANO	BG	0,2	F191	MIASINO	NO	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2	F193	MICIGLIANO	RI	0,2
E761	LUSIA	RO	0,2	F201	MIGLIONICO	MT	0,2
E769	LUVINATE	VA	0,2	F202	MIGNANEGO	GE	0,2
E775	MACCAGNO	VA	0,2	F206	MILAZZO	ME	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E618	MILENA	CL	0,2	F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F207	MILETO	VV	0,2	F570	MONTEMONACO	AP	0,2
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,2	F586	MONTEPAONE	CZ	0,2
F218	MINERBE	VR	0,2	F591	MONTEPRANDONE	AP	0,2
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,2	F598	MONTERIGGIONI	SI	0,2
F223	MINORI	SA	0,2	F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,2
F229	MIRA	VE	0,2	F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,2
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,1	F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,2
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,2	F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,2
F241	MIRANO	VE	0,2	F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F242	MIRTO	ME	0,2	F636	MONTESARCHIO	BN	0,2
F250	MISTERBIANCO	CT	0,2	F637	MONTECAGLIOSO	MT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,2	F648	MONTEPERTOLI	FI	0,2
F263	MOENA	TN	0,1	F651	MONTEU DA PO	TO	0,2
F270	MOGORELLA	OR	0,2	F656	MONTEVARCHI	AR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,2	F666	MONTEZEMOLO	CN	0,2
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,2	F667	MONTE	SS	0,2
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2	F671	MONTECELLI D'ONGINA	PC	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2	F669	MONTECELLO D'ALBA	CN	0,2
F281	MOLARE	AL	0,2	F676	MONTICIANO	SI	0,2
F284	MOLFETTA	BA	0,2	F682	MONTOGGIO	GE	0,2
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2	F685	MONTE	PG	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2	F688	MONTORFANO	CO	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,2	F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,2	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,2
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,2	F696	MONTORO VICENTINO	VI	0,2
F319	MOMPEO	RI	0,2	F697	MONTOTONE	AP	0,2
F322	MONACILIONI	CB	0,2	F704	MONZA	MI	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,2	F707	MORANO SUL PO	AL	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,2	F711	MORAZZONE	VA	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,2	F712	MORBEGNO	SO	0,2
F336	MONCALVO	AT	0,2	F720	MORENGO	BG	0,1
F337	MONCESTINO	AL	0,2	F722	MORESCO	AP	0,2
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,2	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
F347	MONDAVIO	PU	0,1	F730	MORICONE	RM	0,2
F355	MONESIGLIO	CN	0,1	F731	MORIGERATI	SA	0,2
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,2	F732	MORINO	AQ	0,2
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,2	F734	MORLUPO	RM	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,2	F735	MORMANNO	CS	0,2
F369	MONGRANDO	BI	0,2	F740	MOROLO	FR	0,2
F377	MONREALE	PA	0,2	F745	MORRO D'ALBA	AN	0,2
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,2	F747	MORRO D'ORO	TE	0,2
F390	MONTAFIA	AT	0,2	F746	MORRO REATINO	RI	0,2
F392	MONTAGNA	BZ	0,2	F762	MOSCHIANO	AV	0,2
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,2	F765	MOSCUFO	PE	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,2	F767	MOSSA	GO	0,2
F403	MONTALDEO	AL	0,2	F768	MOSSANO	VI	0,2
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,2	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,2	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,2	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,2
F428	MONTAPPONE	AP	0,2	F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,2
F429	MONTAQUILA	IS	0,2	F776	MOTTALCIATA	BI	0,2
F432	MONTAURIO	CZ	0,2	B012	MOTTEGGIANA	MN	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2	F784	MOTTOLA	TA	0,2
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,2	F785	MOZZAGROGNA	CH	0,2
F524	MONTE GRIMANO	PU	0,2	F786	MOZZANICA	BG	0,1
F561	MONTE MARENZO	LC	0,2	F791	MOZZO	BG	0,2
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2	F801	MULAZZANO	LO	0,2
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,2	F808	MURAVERA	CA	0,2
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1	F809	MURAZZANO	CN	0,2
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,2	F811	MURELLO	CN	0,15
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,2	F818	MURO	SS	0,2
F653	MONTE URANO	AP	0,2	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,2
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,2	F838	NANTO	VI	0,2
F445	MONTEBRUNO	GE	0,2	F842	NARDO'	LE	0,1
F446	MONTEBUONO	RI	0,1	F846	NARZOLE	CN	0,2
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,1	F847	NASINO	SV	0,2
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,2	F848	NASO	ME	0,1
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,2	F861	NEGRAR	VR	0,2
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,2	F862	NEIRONE	GE	0,1
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,2	F876	NESPOLO	RI	0,2
F474	MONTECICCARDO	PU	0,2	F878	NETRO	BI	0,2
F475	MONTECILFONE	CB	0,2	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2
F484	MONTECRETO	MO	0,2	F889	NICHELINO	TO	0,2
F487	MONTEDINOVE	AP	0,2	F890	NICOLOSI	CT	0,2
F489	MONTEODORO	CL	0,2	F893	NICOTERA	VV	0,2
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2	F894	NIELLA BELBO	CN	0,1
F500	MONTEFINO	TE	0,2	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,2	F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,15
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2	F908	NOCCIANO	PE	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,2	F910	NOCERA TIRINESE	CZ	0,2
F510	MONTEFRANCO	TR	0,2	F916	NOCIGLIA	LE	0,2
F511	MONTEFREDANE	AV	0,2	F918	NOGARA	VR	0,2
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,2	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,2
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2	F924	NOLA	NA	0,1
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,2	F937	NORMA	LT	0,2
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,2	F942	NOTARESCO	TE	0,1
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,2	F137	NOVAFELTRIA	PU	0,1
F531	MONTEIASI	TA	0,2	F952	NOVARA	NO	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2	F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,2
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,2	F955	NOVATE MILANESE	MI	0,2
F544	MONTELEPRE	PA	0,1	F957	NOVE	VI	0,2
F549	MONTELPARO	AP	0,2	F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2	F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1	F967	NOVI VELIA	SA	0,2
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,2	F968	NOVIGLIO	MI	0,2
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2	F970	NOVOLI	LE	0,2
F568	MONTEMILONE	PZ	0,2	F972	NUCETTO	CN	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
F982	NURALLAO	NU	0,2	G439	PENTONE	CZ	0,1
F986	NURRI	NU	0,2	G448	PEREGO	LC	0,2
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,2	G455	PERITO	SA	0,2
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,2	G458	PERLO	CN	0,2
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,2	C013	PERO	MI	0,15
F995	OCCIMIANO	AL	0,2	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,2
F996	OCRE	AQ	0,2	G465	PERRERO	TO	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,2	G477	PERTUSIO	TO	0,2
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,2	G480	PESCAGLIA	LU	0,2
G005	OFFIDA	AP	0,2	G485	PESCALE	LC	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,2	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,2
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1	G496	PESCOPAGANO	PZ	0,2
G032	OLIVA GESSI	PV	0,2	G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,2
G036	OLIVERI	ME	0,2	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,2
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2	G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,2	G513	PETRELLA SALTO	RI	0,2
G043	OLLASTRA XIMENES	OR	0,2	G514	PETRIANO	PU	0,1
G044	OLLOLAI	NU	0,2	G516	PETRITOLI	AP	0,2
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,2	M281	PETROSINO	TP	0,2
G076	ONZO	SV	0,2	G519	PETRURRO IRPINO	AV	0,2
G086	ORATINO	CB	0,2	G520	PETTENASCO	NO	0,1
G087	ORBASSANO	TO	0,1	G521	PETTINENGO	BI	0,2
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,2	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,2
G093	ORERO	GE	0,2	G546	PIAN CAMUNO	BS	0,2
G095	ORGIANO	VI	0,1	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,2
G098	ORIA	BR	0,2	G555	PIANELLA	PE	0,2
G102	ORICOLA	AQ	0,1	G564	PIANICO	BG	0,2
G103	ORIGGIO	VA	0,2	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,2
G119	OROSEI	NU	0,2	G576	PIATEDA	SO	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,2	G577	PIATTO	BI	0,2
G128	ORSOGNA	CH	0,1	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,1
G129	ORSOMARSO	CS	0,2	G590	PICERNO	PZ	0,2
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,2	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,2
G131	ORTA NOVA	FG	0,2	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,2
G136	ORTELLE	LE	0,2	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,2
G137	ORTEZZANO	AP	0,2	G606	PIETRABONDANTE	IS	0,2
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,1	G607	PIETRABRUNA	IM	0,2
G141	ORTONA	CH	0,2	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,2	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,2
G145	ORTUCCIO	AQ	0,2	G621	PIETRANICO	PE	0,2
G146	ORTUERI	NU	0,2	G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
B595	ORVINIO	RI	0,1	G626	PIETRAROJA	BN	0,2
G156	OSILO	SS	0,2	G627	PIETRARUBBIA	PU	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,2	G628	PIETRASANTA	LU	0,2
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,2	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,2	G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G182	OSSUCCIO	CO	0,2	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,2
G183	OSTANA	CN	0,1	G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2
F401	OSTRA	AN	0,2	G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G189	OTRICOLI	TR	0,1	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,1
G190	OTTAVIANO	NA	0,2	G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,2
G193	OTTIGLIO	AL	0,2	G659	PIGLIO	FR	0,1
G199	OVIGLIO	AL	0,15	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2
G202	OZEGNA	TO	0,2	G663	PIGNOLA	PZ	0,2
G203	OZIERI	SS	0,1	G665	PIGRA	CO	0,2
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,2	G670	PIMONTE	NA	0,2
G207	PABILLONIS	CA	0,2	G672	PINASCA	TO	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,2	G673	PINCARA	RO	0,2
G212	PACIANO	PG	0,2	G674	PINEROLO	TO	0,1
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2	F831	PINETO	TE	0,2
G228	PAESANA	CN	0,1	G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,2
G230	PAGANI	SA	0,2	G699	PIRAINO	ME	0,2
G232	PAGANICO	RI	0,2	G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G233	PAGAZZANO	BG	0,1	G704	PISONIANO	RM	0,2
G234	PAGLIARA	ME	0,2	G712	PISTICCI	MT	0,2
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,2	G713	PISTOIA	PT	0,1
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2	G719	PIVERONE	TO	0,2
G249	PALADINA	BG	0,2	G720	PIZZALE	PV	0,2
G254	PALAIA	PI	0,2	G722	PIZZO	VV	0,2
G259	PALAZZAGO	BG	0,1	G728	PIZZONI	VV	0,2
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,2	G729	PLACANICA	RC	0,2
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,2	G733	PLATACI	CS	0,2
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,2	G737	PLESIO	CO	0,2
G271	PALENA	CH	0,2	G749	POFI	FR	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,2	G751	POGGIARDO	LE	0,2
G288	PALMI	RC	0,2	G757	POGGIO CATINO	RI	0,1
G303	PANCALIERI	TO	0,2	G765	POGGIO NATIVO	RI	0,2
G308	PANICALE	PG	0,2	G753	POGGIO RUSCO	MN	0,2
G311	PANNARANO	BN	0,2	G760	POGGIOFIORITO	CH	0,2
G317	PAOLA	CS	0,2	G774	POGNANO	BG	0,2
G323	PAPOZZE	RO	0,2	G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2	G784	POLI	RM	0,2
G337	PARMA	PR	0,2	G786	POLICORO	MT	0,2
G347	PARTANNA	TP	0,2	G789	POLINAGO	MO	0,2
G350	PARZANICA	BG	0,2	G791	POLISTENA	RC	0,2
G362	PASTENA	FR	0,2	G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G367	PASTURANA	AL	0,2	G796	POLLICA	SA	0,2
G374	PATRICA	FR	0,2	G797	POLLINA	PA	0,2
G388	PAVIA	PV	0,2	G798	POLLONE	BI	0,2
G402	PEDARA	CT	0,15	G805	POMARETTO	TO	0,2
G403	PEDASO	AP	0,2	G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,1
G404	PEDAVENA	BL	0,2	G809	POMBIA	NO	0,2
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,2	G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,2
G417	PEGOGNAGA	MN	0,2	G820	PONDERANO	BI	0,2
G420	PELAGO	FI	0,2	G827	PONTE	BN	0,2
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,2	B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,2
G426	PELLEZZANO	SA	0,2	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,2
G430	PENANGO	AT	0,2	G838	PONTECORVO	FR	0,2
G432	PENNINA IN TEVERINA	TR	0,1	G840	PONTEDESSIO	IM	0,2
G436	PENNINA SAN GIOVANNI	MC	0,2	G848	PONTELANDOLFO	BN	0,2
G437	PENNINA SANT'ANDREA	TE	0,2	G850	PONTELONGO	PD	0,2
G438	PENNE	PE	0,2	G858	PONTESTURA	AL	0,15

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
G861	PONTI	AL	0,2	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0,2
G865	PONTINIA	LT	0,2	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,2
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,2	H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,2
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,2	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,2
G879	POPPI	AR	0,2	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,2
G881	PORANO	TR	0,12	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,2
G889	PORLEZZA	CO	0,2	H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,1
G894	PORTACOMARO	AT	0,2	H382	ROCCABASCIERANA	AV	0,2
G900	PORTE	TO	0,2	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
G906	PORTO CERESIO	VA	0,1	H409	ROCCAFORZATA	TA	0,2
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,2	H417	ROCCALBEGNA	GR	0,2
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,2	H418	ROCCALUMERA	ME	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2	H422	ROCCAMENA	PA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2	H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
G942	POTENZA	PZ	0,1	H427	ROCCANTICA	RI	0,2
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,2	H436	ROCCAROMANA	CE	0,2
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,2	H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,2
G953	POZZALLO	RG	0,2	H443	ROCCASECCA	FR	0,2
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,2	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,2
G964	POZZUOLI	NA	0,2	H380	ROCCAVALDINA	ME	0,2
G970	PRADLEVES	CN	0,2	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,2
G975	PRAIA A MARE	CS	0,2	H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
G978	PRAI	TO	0,2	H473	RODDINO	CN	0,2
G980	PRALUNGO	BI	0,2	H474	RODELLO	CN	0,2
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,2	H478	RODERO	CO	0,2
G982	PRAMOLLO	TO	0,2	H480	RODI GARGANICO	FG	0,2
G995	PRATELLA	CE	0,2	H481	RODIGO	MN	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2	H485	ROFRANO	SA	0,2
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2	H489	ROGHUDI	RC	0,2
G974	PRAY	BI	0,2	H490	ROGLIANO	CS	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,2	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,2
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,2	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,2
H046	PRESEZZO	BG	0,1	H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,2
H048	PRESSANA	VR	0,2	H516	ROMBIOLO	VV	0,2
H050	PRESTINE	BS	0,2	H534	RONCIGLIONE	VT	0,2
H052	PRETORO	CH	0,2	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H059	PRIERO	CN	0,2	H538	RONCO BIELLESE	BI	0,2
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2	H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,1
H068	PRIOLCA	CN	0,2	H541	RONCOFERRARO	MN	0,2
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0,2	H546	RONDANINA	GE	0,2
G698	PRIVERNO	LT	0,2	H560	ROSATE	MI	0,2
H072	PROCIDA	NA	0,2	H562	ROSCIANO	PE	0,2
H074	PROSERPIO	CO	0,2	H564	ROSCIGNO	SA	0,2
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,2	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,2
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,2	H588	ROTELLA	AP	0,2
H085	PRUNETTO	CN	0,2	H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H088	PULA	CA	0,1	H555	ROURE	TO	0,15
H091	PUMENENGO	BG	0,2	H596	ROVAGNATE	LC	0,2
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,2	H599	ROVEGNO	GE	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,2	H606	ROVERCHIARA	VR	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,2	H614	ROVESCALA	PV	0,2
H102	QUARANTI	AT	0,2	H615	ROVETTA	BG	0,2
H103	QUAREGNA	BI	0,2	H620	ROVIGO	RO	0,2
H104	QUARGNENTO	AL	0,2	H621	ROVITO	CS	0,2
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,2	H625	RUBANO	PD	0,17
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,2	H629	RUDA	UD	0,2
H127	QUINCINETTO	TO	0,2	H631	RUEGLIO	TO	0,2
H129	QUINGENTOLE	MN	0,2	H643	RUTIGLIANO	BA	0,2
H151	RACCUJA	ME	0,2	H644	RUTINO	SA	0,1
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,2	H647	SABAUDIA	LT	0,2
H154	RADDUSA	CT	0,2	H650	SABBIO CHIESE	BS	0,2
H166	RAIANO	AQ	0,2	H655	SACCOLONGO	PD	0,2
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,2	H658	SACROFANO	RM	0,2
H176	RANICA	BG	0,2	H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,2
H186	RAPOLLA	PZ	0,2	H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H188	RASSA	VC	0,2	H681	SALA BIELLESE	BI	0,2
H198	RAVELLO	SA	0,2	H687	SALANDRA	MT	0,2
H210	RECALE	CE	0,2	H688	SALAPARUTA	TP	0,2
H214	RECOARO TERME	VI	0,2	H689	SALARA	RO	0,2
H222	REGGELLO	FI	0,1	F810	SALCEDO	VI	0,2
H228	REITANO	ME	0,2	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,2
H235	RENDE	CS	0,2	H699	SALE MARASINO	BS	0,15
H245	RESUTTANO	CL	0,2	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,1
H248	REVERE	MN	0,2	H686	SALENTO	SA	0,2
H264	RHO	MI	0,18	H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,2
H266	RIALTO	SV	0,2	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0,2
H267	RIANO	RM	0,2	H706	SALGAREDA	TV	0,2
H268	RIARDO	CE	0,2	H708	SALICE SALENTINO	LE	0,2
H271	RICADI	VV	0,2	H725	SALUGGIA	VC	0,2
H273	RICCIA	CB	0,1	H729	SALVE	LE	0,2
H277	RICIGLIANO	SA	0,2	H735	SALZANO	VE	0,1
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,2	H745	SAMBUCI	RM	0,1
H305	RIO MARINA	LI	0,2	H013	SAMO	RC	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0,2	H753	SAMONE	TO	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,1	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H320	RIPA TEATINA	CH	0,2	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,1
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,2
H321	RIPATRANSONE	AP	0,2	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,2
H324	RIPI	FR	0,2	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H325	RIPOSTO	CT	0,2	H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,1
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,2	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,2
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,2	H784	SAN BUONO	CH	0,2
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2	H785	SAN CALOGERO	VV	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,2	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,2
H344	RIVAROSSA	TO	0,1	M264	SAN CASSIANO	LE	0,2
H354	RIVODUTRI	RI	0,2	H792	SAN CATALDO	CL	0,2
H359	RIZZICONI	RC	0,2	M295	SAN CESAREO	RM	0,2
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,1	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,15
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,2	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,2
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,2	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,1
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,2	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0,2	1188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,15	1203	SANTA GIULETTA	PV	0,2
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,1	1217	SANTA LUCE	PI	0,2
H823	SAN DONA' DI PIVARA	VE	0,2	1220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,2
H822	SAN DONACI	BR	0,2	1221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,2	1224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,2
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,2	1232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,2
H831	SAN FELE	PZ	0,1	1240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,2
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,2	1242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,2
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,1	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,2
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,2	1247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,2
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,2	1254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,2	1291	SANTA NINFA	TP	0,2
H846	SAN FLORO	CZ	0,2	1308	SANTA SEVERINA	KR	0,2
H850	SAN FRATELLO	ME	0,2	1311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,2
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,2	1312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,2
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,2	1314	SANTA VENERINA	CT	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,2	1199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,2
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,2	1208	SANT'AGNELLO	NA	0,2
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,2	1216	SANT'ALFIO	CT	0,2
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,2	1265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,2	1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,2
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,2	1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2	1281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2	1282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2	1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,2	1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2	1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2	1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,2	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,2	1290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0,2
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2	M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,1
H937	SAN GODENZO	FI	0,2	1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,1
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,1	1293	SANT'ANTIMO	NA	0,2
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1	1294	SANT'ANTIOCO	CA	0,2
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,2	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,2
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2	1302	SANT'APOLLINARE	FR	0,2
H959	SAN LORENZO	RC	0,2	1306	SANT'ARPINO	CE	0,2
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,2	1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,2	1319	SANT'ELENA	PD	0,2
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,1	1324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,2
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,2	1330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,2	1344	SANT'IPPOLITO	PU	0,2
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,2	1367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,2	C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,2	1370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2	1360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,1	1371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,2
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,2	1346	SANT'OLCESE	GE	0,2
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,2	1420	SAPONARA	ME	0,2
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,2	1429	SARDIGLIANO	AL	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,18	1430	SAREGO	VI	0,2
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,2	1431	SARENTINO	BZ	0,15
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,2	1439	SARNONICO	TN	0,2
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,2	1441	SARONNO	VA	0,2
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,2	1444	SARSINA	FC	0,2
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2	1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,2
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,2	1455	SASSINORO	BN	0,1
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1	1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,2	1459	SASSOCORVARO	PU	0,2
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,1	1460	SASSOFELTRIO	PU	0,2
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,1	1476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,2
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,2	1477	SAVOCA	ME	0,2
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,2	1480	SAVONA	SV	0,16
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,2	1483	SCAFATI	SA	0,2
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,2	1486	SCALA	SA	0,2
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15	1492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,2
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,2	1499	SCANDRIGLIA	RI	0,1
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1	M256	SCANZANO JONICO	MT	0,2
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,2	1514	SCARPERIA	FI	0,15
I129	SAN POTTITO ULTRA	AV	0,2	1520	SCERNI	CH	0,2
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2	1522	SCHEGGIA E PASCELUPPO	PG	0,1
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,1	1532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I148	SAN SALVO	CH	0,2	1535	SCIOLI	RG	0,2
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,1	D290	SCIGLIANO	CS	0,2
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,2	1537	SCILLA	RC	0,03
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1	1540	SCISCIANO	NA	0,2
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2	1543	SCONTRONE	AQ	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,2	1551	SCORZE'	VE	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,2	1555	SCURZOLENZO	AT	0,2
I166	SAN SPERATE	CA	0,1	1563	SEDICO	BL	0,2
I261	SAN TAMMARO	CE	0,2	1573	SEGNI	RM	0,2
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,2	1580	SELARGIUS	CA	0,2
I381	SAN VENANZO	TR	0,1	1581	SELCI	RI	0,1
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,2	1588	SELLERO	BS	0,2
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2	1589	SELLIA	CZ	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,2	1595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,2
I391	SAN VITALIANO	NA	0,2	1596	SELVE MARCONE	BI	0,2
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,2	1599	SEMIANA	PV	0,1
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,2	1602	SENAGO	MI	0,2
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2	1606	SENERCHIA	AV	0,2
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2	1618	SEPINO	CB	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2	1622	SERAVEZZA	LU	0,2
H821	SANDIGLIANO	BI	0,2	1624	SERDIANA	CA	0,1
H852	SANFRONT	CN	0,2	1629	SERINA	BG	0,2
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,2	1630	SERINO	AV	0,2
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,2	1634	SERMONETA	LT	0,2
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,2	1650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,2	1640	SERRA RICCO'	GE	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,2	1641	SERRACAPRIOLA	FG	0,2
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,2	1644	SERRADIFALCO	CL	0,18

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
1645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2	1995	SUELLI	CA	0,1
1647	SERRAMANNA	CA	0,2	1996	SUELLO	LC	0,2
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,2	1997	SUISIO	BG	0,2
1648	SERRAMEZZANA	SA	0,2	L004	SUMMONTE	AV	0,2
1649	SERRAMONACESCA	PE	0,2	L007	SUNO	NO	0,1
1652	SERRARA FONTANA	NA	0,2	L009	SUPINO	FR	0,2
1655	SERRASTRETTA	CZ	0,2	L016	SUTERA	CL	0,2
1656	SERRATA	RC	0,2	L022	TACENO	LC	0,2
1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2	L026	TAGLIO DI PO	RO	0,2
1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,2	L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,2
1663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,1	L038	TALLA	AR	0,2
1666	SERRE	SA	0,2	L040	TAMBRE	BL	0,2
1668	SERRI	NU	0,2	L042	TAORMINA	ME	0,2
1670	SERRUNGARINA	PU	0,2	L049	TARANTO	TA	0,2
C070	SERVIGLIANO	AP	0,2	L055	TARSIA	CS	0,2
1678	SESSAME	AT	0,2	L056	TARTANO	SO	0,2
1682	SESTO CAMPANO	IS	0,1	L057	TARVISIO	UD	0,1
1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2	L061	TAURANO	AV	0,1
1701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,2	L063	TAURIANOVA	RC	0,2
1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,2	L064	TAURISANO	LE	0,2
1703	SETTIMO TORINESE	TO	0,2	L069	TAVENNA	CB	0,2
1702	SETTIMO VITTONI	TO	0,2	L070	TAVERNA	CZ	0,2
1706	SEUI	NU	0,2	L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,2
1707	SEULO	NU	0,2	L074	TAVIANO	LE	0,2
1712	SEZZE	LT	0,2	L075	TAVIGLIANO	BI	0,2
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,2	L078	TAVOLETO	PU	0,2
1725	SIDERNO	RC	0,2	L081	TAVULLIA	PU	0,1
1728	SIGNA	FI	0,1	L082	TEANA	PZ	0,2
1738	SILVANO D'ORBA	AL	0,2	L083	TEANO	CE	0,2
1739	SILVANO PIETRA	PV	0,1	D292	TEGGIANO	SA	0,2
1747	SINAGRA	ME	0,2	L085	TEGLIO VENETO	VE	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,2	L086	TELESE	BN	0,2
1750	SINIO	CN	0,2	L088	TEITI	SS	0,2
1752	SINNAI	CA	0,2	E548	TERENZO	PR	0,2
1754	SIRACUSA	SR	0,2	L108	TERLANO	BZ	0,1
1756	SIRIGNANO	AV	0,2	L109	TERLIZZI	BA	0,2
1758	SIROLO	AN	0,15	L111	TERMINO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
1763	SISSA	PR	0,2	L113	TERMOLI	CB	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,2	L116	TERNENGO	BI	0,2
1767	SIZZANO	NO	0,1	L117	TERNI	TR	0,2
1774	SMERILLO	AP	0,2	L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,1
1775	SOAVE	VR	0,2	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,2
1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,2	L131	TERRASINI	PA	0,2
1781	SOGLIO	AT	0,2	L136	TERRAZZO	VR	0,2
1792	SOLBIATE	CO	0,1	L139	TERRUGGIA	AL	0,2
1793	SOLBIATE ARNO	VA	0,2	L142	TERZIGNO	NA	0,2
1803	SOLIIGNANO	PR	0,2	L143	TERZO	AL	0,2
1805	SOLOFRA	AV	0,2	L146	TERZORIO	IM	0,2
1808	SOLONGHELLO	AL	0,2	L155	TEVEROLA	CE	0,2
1809	SOLOPACA	BN	0,2	L157	THIENE	VI	0,2
1812	SOLTO COLLINA	BG	0,2	L165	TICINETO	AL	0,2
1813	SOLZA	BG	0,2	L169	TIGNALE	BS	0,2
1815	SOMAGLIA	LO	0,2	L175	TIRANO	SO	0,2
1819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,2	L176	TIRES	BZ	0,2
1824	SOMMATINO	CL	0,17	L177	TIRIOLO	CZ	0,2
1826	SONA	VR	0,2	L178	TIROLO	BZ	0,2
1827	SONCINO	CR	0,2	L181	TITO	PZ	0,2
1828	SONDALO	SO	0,2	L182	TIVOLI	RM	0,1
1829	SONDRIO	SO	0,2	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,2
1832	SONNINO	LT	0,2	L188	TODI	PG	0,2
1835	SOPRANA	BI	0,2	L189	TOFFIA	RI	0,2
1838	SORA	FR	0,1	L192	TOLFA	RM	0,2
1840	SORAGNA	PR	0,1	L193	TOLLEGNO	BI	0,2
1847	SORDEVOLO	BI	0,2	L194	TOLLO	CH	0,15
1848	SORDIO	LO	0,2	L195	TOLMEZZO	UD	0,2
1850	SORGA'	VR	0,2	L197	TOLVE	PZ	0,2
1854	SORIANO CALABRO	VV	0,2	L203	TONCO	AT	0,2
1858	SORISOLE	BG	0,2	L205	TORA E PICCELLI	CE	0,05
1860	SORMANO	CO	0,2	L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
1864	SORTINO	SR	0,2	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
1866	SOSPIROLO	BL	0,2	L219	TORINO	TO	0,1
1872	SOVERATO	CZ	0,2	L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,2
1873	SOVERE	BG	0,2	L227	TORNIMPARTE	AQ	0,2
1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,2
1875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,2	L239	TORRAZZO	BI	0,2
1877	SOVICILLE	SI	0,2	L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0,2
1879	SOVIZZO	VI	0,2	L243	TORRE CAJETANI	FR	0,2
1880	SOZZAGO	NO	0,2	L247	TORRE CANAVESE	TO	0,2
1881	SPADAFORA	ME	0,2	L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,2
1884	SPADOLA	VV	0,2	L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,2
1893	SPERONE	AV	0,2	L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
1894	SPESSA	PV	0,2	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,1
1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,2	L277	TORRE PELLICE	TO	0,2
1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,1	L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,2
1905	SPILINGA	VV	0,2	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2
1906	SPINADESCO	CR	0,1	L254	TORRECUSO	BN	0,1
1907	SPINAZZOLA	BA	0,2	L270	TORREGLIA	PD	0,2
1910	SPINETE	CB	0,1	L273	TORREMAGGIORE	FG	0,2
1936	STAITI	RC	0,2	M287	TORRENOVA	ME	0,2
M298	STATTE	TA	0,2	L282	TORRETTA	PA	0,2
1941	STAZZANO	AL	0,1	L286	TORRI IN SABINA	RI	0,1
1942	STAZZEMA	LU	0,2	L290	TORRICE	FR	0,2
1945	STEFANACONI	VV	0,2	L294	TORRICELLA	TA	0,2
1946	STELLA	SV	0,2	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,2
1953	STIENTA	RO	0,2	L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,2
1965	STRA	VE	0,2	L301	TORRIONI	AV	0,2
1977	STREVI	AL	0,2	A355	TORTOLI'	NU	0,2
1978	STRIANO	NA	0,2	L305	TORTORA	CS	0,2
1980	STRONA	BI	0,2	L321	TRAMATZA	OR	0,2
1981	STRONCONE	TR	0,2	L338	TRAUSELLA	TO	0,2
B014	SUARDI	PV	0,2	L340	TRAVES	TO	0,2
1992	SUBIACO	RM	0,2	L348	TRAVO	PC	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
L353	TREBISACCE	CS	0,2	L764	VERGHERETO	FC	0,2
L354	TRECASALI	PR	0,2	L765	VERGIATE	VA	0,2
M280	TRECASE	NA	0,2	L776	VERNOLE	LE	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,2	L781	VERONA	VR	0,2
L359	TRECENTA	RO	0,2	D193	VERONELLA	VR	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,2	L784	VERRETTO	PV	0,2
L364	TREGNAGO	VR	0,2	L798	VERUNO	NO	0,2
L366	TREIA	MC	0,2	L805	VESCOVANA	PD	0,2
L375	TRENTA	CS	0,1	L810	VESTENANOVA	VR	0,2
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,2	L813	VESTRENO	LC	0,2
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2	L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,2	L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L418	TRICARICO	MT	0,2	L828	VIAGRANDE	CT	0,2
L431	TRIFI	ME	0,2	L830	VIALFRE'	TO	0,2
L435	TRIVENTO	CB	0,2	L838	VICCHIO	FI	0,2
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2	L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,2
L445	TROFARELLO	TO	0,2	L845	VICO EQUENSE	NA	0,2
L448	TROINA	EN	0,2	L851	VICOVARO	RM	0,2
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,1	L854	VIDIGULFO	PV	0,2
L452	TROPEA	VV	0,2	L857	VIDRACCO	TO	0,2
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,2	L858	VIESTE	FG	0,2
L471	TURBIGO	MI	0,2	L866	VIGANO'	LC	0,2
L473	TURRI	CA	0,2	L869	VIGASIO	VR	0,2
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,2	L872	VIGEVANO	PV	0,2
L477	TURSI	MT	0,2	L876	VIGGIU'	VA	0,2
L310	TUSCANIA	VT	0,2	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,2
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,2	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,2
L482	UCRIA	ME	0,2	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,2
L484	UGENTO	LE	0,2	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2	L889	VIGNONE	VB	0,07
L499	URBE	SV	0,2	L890	VIGO DI CADORE	BL	0,2
L502	URGNANO	BG	0,2	L892	VIGODARZERE	PD	0,2
L503	URI	SS	0,1	L894	VIGOLO	BG	0,2
L507	USCIO	GE	0,2	L897	VIGOLZONE	PC	0,2
L508	USELLUS	OR	0,2	L900	VIGONZA	PD	0,2
L525	VACONE	RI	0,1	L904	VIGUZZOLO	AL	0,2
L526	VACRI	CH	0,2	L913	VILLA BASILICA	LU	0,2
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1	L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,2
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,2	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2	L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L544	VALBONDIONE	BG	0,2	L929	VILLA D'ADDA	BG	0,2
L551	VALDAGNO	VI	0,1	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,2
G319	VALDERICE	TP	0,2	D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,1
L558	VALDIERI	CN	0,2	L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2	F804	VILLA POMA	MN	0,2
L570	VALENZA	AL	0,2	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,1
L571	VALENZANO	BA	0,2	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,2	L916	VILLABATE	PA	0,2
L576	VALFURVA	SO	0,1	L939	VILLADOSE	RO	0,2
L579	VALGOGGIO	SO	0,1	L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2
L580	VALGRANA	CN	0,2	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1	L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,2	L959	VILLALBA	CL	0,2
L586	VALLANZENO	BI	0,2	L964	VILLAMAGNA	CH	0,2
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,2	L965	VILLAMAINA	AV	0,2
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,1	L967	VILLAMARZANA	RO	0,2
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2	L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,2
L598	VALLECORSIA	FR	0,2	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,2	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,2
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,2	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,1
L605	VALLEMAIO	FR	0,1	L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,2
L611	VALLEPIETRA	RM	0,2	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,1
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,2	B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
L625	VALLINFREDA	RM	0,2	M027	VILLASTELLONE	TO	0,1
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,2	M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,2	M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,1	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,2
L644	VALPERGA	TO	0,2	M059	VINCI	FI	0,2
D513	VALSINNI	MT	0,2	M062	VINZAGLIO	NO	0,2
L650	VALSTAGNA	VI	0,2	M065	VIONE	BS	0,2
L658	VALVERDE	CT	0,2	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
L468	VALVESTINO	BS	0,2	M072	VISCIANO	NA	0,2
L660	VANDOIES	BZ	0,2	M080	VISTRORIO	TO	0,1
L664	VANZAGHELLO	MI	0,2	M081	VITA	VT	0,1
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2	M086	VITORCHIANO	VT	0,1
L669	VARALLO	VC	0,2	M088	VITTORIA	RG	0,15
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,15	M098	VIVERONE	BI	0,2
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,2	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2
L676	VARCO SABINO	RI	0,1	M109	VOGHERA	PV	0,1
L677	VAREDO	MI	0,1	M111	VOGOGNA	VB	0,2
E372	VASTO	CH	0,2	M115	VOLLA	NA	0,2
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,1	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,2
L700	VAZZOLA	TV	0,2	M133	VOLVERA	TO	0,2
L702	VECCHIANO	PI	0,2	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,2
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2	M141	ZAGAROLO	RM	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,2	M147	ZANICA	BG	0,2
L705	VEDDASCA	VA	0,2	M267	ZAPPONETA	FG	0,1
L710	VEGGIANO	PD	0,2	M162	ZENEVREDO	PV	0,2
L713	VEJANO	VT	0,2	M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,2
L715	VELESO	CO	0,2	M166	ZERBO	PV	0,2
L719	VELLETRI	RM	0,2	M169	ZERI	MS	0,2
L722	VELO VERONESE	VR	0,2	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,2
L725	VENAFRO	IS	0,2	M174	ZIBELLO	PR	0,2
L730	VENDONE	SV	0,2	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,2	M178	ZIMELLA	VR	0,2
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,2	M184	ZOGNO	BG	0,1
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,2	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
L742	VENTOTENE	LT	0,1	M202	ZUMPANO	CS	0,1
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2	M203	ZUNGOLI	AV	0,2
L751	VERCURAGO	LC	0,2				
L752	VERDELLINO	BG	0,1				
L753	VERDELLO	BG	0,2				

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI

Dal 2000, il servizio telematico è l'unico canale attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria riceve le dichiarazioni dei contribuenti.

L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente le dichiarazioni ed i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Amministrazione finanziaria è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:

- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale. La descrizione del processo richiede l'utilizzo di termini non di uso corrente; per la loro descrizione, si rimanda al paragrafo 7 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

1. Normativa di riferimento

Il servizio di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:

- DPR n. 322/98 del 22 luglio 1998, come modificato dal DPR n. 542 del 14 ottobre 1999, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale del 31/07/98 (G.U. n. 187 del 12/08/98) e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, che, tra l'altro, definiscono le scadenze di presentazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:

- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti (CAF);
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti;

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:

- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a 5 miliardi, pari a euro 2.582.284,50, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50;
- i soggetti con almeno 50 dipendenti.

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:

- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, etc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;

- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli uffici delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.finanze.it, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

3. Hardware e software necessari

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve inoltre essere dotato di un Modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferenteemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

L'acquisizione dei pacchetti *software* che provvedono alla compilazione della dichiarazione è a carico dell'utente.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:

- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è

possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predisporre la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa. I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****": indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni espresse o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni nello stesso tempo, raggruppate in un unico file.

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola il codice di autenticazione provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:

- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il terri-

torio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.

È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fasi di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l'univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:

- codice di autenticazione: il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- codici fiscali: sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);

- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni, e, utilizzando il *software* distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'instestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

5. Situazioni anomale

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.

Si richiama l'attenzione sul fatto che occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni.
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste. Nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, come previsto nella circolare 195 del 24 settembre 1999, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento (protocollo della dichiarazione) all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni errate

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente. In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.

Se, al contrario, è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre:

- predisporre una nuova dichiarazione di tipo "integrativo", barrando l'apposita casella;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo interno;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo "integrativo".

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione integrativa conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

6. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione.

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.

I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico: anche per quelli di tipo "normativo" si devono quindi intendere quesiti attinenti le norme di riferimento (e non questioni di merito), relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria. Questa renderà operativi, nel corso del 2000, dei *Call Centre* distribuiti sul territorio nazionale per la gestione, tra l'altro, di chiarimenti richiesti da tutti i cittadini su questioni analoghe a quelle descritte.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro e ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

Il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000, pari a euro 49,06.

Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito www.finanze.it.

7. Spiegazione di termini tecnici

Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.

Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Amministrazione, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software* distribuito dall'Amministrazione, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria. Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
Dati anagrafici	Cognome	Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Provincia (sigla)
SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)	Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane
Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. _____ 000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.			
			FIRMA
AVVERTENZE	Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.		

